

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1867.

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sorteggio degli Uffici — Congedi — Lettera di S. A. R. il Duca d'Aosta — Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria — Appunti e dichiarazioni del Senatore Di Revel — Riserve del Senatore Martinengo Giovanni — Risposta del Senatore Scialoia agli appunti del Senatore Di Revel — Presentazione di un progetto di legge — Osservazioni dei Senatori Farina e Di Revel in risposta alle considerazioni del Senatore Scialoia — Schiarimenti e dichiarazioni di quest'ultimo — Considerazioni del R. Commissario e risposte agli appunti fatti — Parole del Senatore Farina per un fatto personale — Chiusura della discussione generale — Riassunto del Relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Schiarimenti sull'articolo 3 chiesti dal Senatore Chiesi, forniti dal R. Commissario — Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6. — Osservazioni sull'articolo 7 del Senatore Martinengo Giovanni cui rispondono il R. Commissario e il Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Farina fornito dal R. Commissario e dal Relatore — Approvazione dell'art. 7.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

È presente il Commissario Regio Commendatore Finali, e più tardi interviene il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Presidente. Si procederà anzitutto al sorteggio degli Uffici essendo scaduto il bimestre prescritto dal Regolamento per la loro rinnovazione. Essi riescono composti come segue :

UFFICIO 1.

Martinengo Leopardo
Castelli Michelangelo
Burci
Musio
Astengo
Lauri
Capponi
Spinola
Leopardi
Duchoqué
Roncalli Francesco
Di Giovanni
Imperiali
Belgioioso
Arese
Lovera De Maria
Bartolommei
Vacca

Giovanola
Mameli
Cadorna
De Castillia
Di Brème
Menabrea
Di Sortino
Lauzi
D'Angennes
Pernati
Pizzardi
Mazara
Di Giacomo
D'Adda
Laconi
Benintendi
Giustinian
De Gasparis
Corsi
Centofanti
Spada
Nazari
S. A. R. Il Principe Umberto
Gianotti
Arnulfo
Paternò
Varano
Sonnaz
Bellavitis

Barracco
Sismonda
Busca Serbelloni
Florio
Genoino
Ricotti
Audiffredi
Sylos Labini
Cacace
Galvagno

UFFICIO II.

Gamba
Cibrario
Zanolini
Balbi Piovera
Sauli Francesco
Della Gherardesca
Martinengo Giovanni
Cittadella
Mamiani
Beretta
Porro
Cantelli
San Martino
Piazzoni
Strozzi Luigi
De Foresta
Natoli
Colonna Gioachino
Pasini
Montezemolo
Angioletti
Melegari
Bona
Del Giudice
Camerata Scovazzo
Viggiani
Giorgini
Cipriani
Merini
Villamarina
Cotta
Biscaretti
Antonacci
Rossi
Colla
Vannucci
Di Negro
Salvatico
Elena
Torre
S. A. R. il Principe Eugenio
Ghiglini
Niutta
Fontanelli

Robecchi
Colobiano
Verello
De Sauget
Catalano Gonzaga
Serra Francesco Maria
Montanari
Stara
Correale
Sagarriga
Ricci
Quarelli
Carradori

UFFICIO III.

Della Verdura
Chiesi
Arconati
Vigliani
Quaranta
Di Revel
Simonetti
Balbi Senarega
Miniscalchi Erizzo
Venini
Sanseverino
Arrivabene
Loschiavo
Pandolfina
Amari Prof.
Guevara di Bovino
Farina
Pastore
Araldi Erizzo
Bella
Guardabassi
Ginori-Lisci
Fenzi
Dalla Valle
Ceppi
Scacchi
Alfieri
Giordano
Coppola
Novasconi
Avossa
Manzoni Aless.
Torelli
Boncompagni Ludovisi
Borromeo
Di Castellamonte
Torremuzza
Gagliardi
Bonelli
Pallavicini Fabio
Ambrosetti

Melodia
De Gregorio
Plezza
Oneto
Serra Domenico
S. A. R. il Principe Amedeo
Linati
Bolmida
Pasolini
Fondi De Sangro
Castagnetto
Arezzo
Sclopis
Dabormida
Savi
Regis

UFFICIO IV.

D' Amitto
Tecchio
Castelli Edoardo
Prinetti
Sant' Elia
Giovanelli
Pinelli
Pavese
Brioschi
Besana
Michiel
Tanari
Sagredo
Amari Conte
Pepoli
Chigi
Colonna Andrea
Manzoni Tommaso
Siotto Pintor
Marliani
Morozzo Della Rocca
De Gori Pannilini
Moscuza
Di San Giuliano
Lavallette Monaco
Nappi
Durando Giacomo
Riva
Gualterio
Irelli
Mosca
Cantù
Camozi Vertova
Gallotti
Fiorelli
Durando Giovanni
Catali
Miraglia

Monti
Massa Saluzzo
Gravina
Sauli Lodovico
Bufalini
Manno
Gozzadini
Della Bruca
Acquaviva
Cialdini
Ferretti
Deferrari Domenico.
Marsili
Lissoni
Bevilacqua
Pallavicini Ignazio
San Cataldo
Strongoli Pignatelli
Costantini

UFFICIO V.

Borghesi Bichi
Capriolo
Lambruschini
Cucchiari
Des Ambrois
Meuron
Strozzi Ferdinando
Malvezzi
San Vitale
Cappone
Taverna
Sappa
Campello
Serra Orso
Cambray Digny
Antonini
Scialoia
Matteucci
Salmour
Poggi
Pallieri
Serra Francesco
Marzucchi
Deferrari Raffaele
Persano
Conelli
Scovazzo
Saluzzo
Calabiana
Saracco
Paleocapa
Lanzilli
Castiglia
Lechi
Notta

Roncalli Vincenzo
De Monte
Tommasi
Filingeri Colonna
Doria
Gallone di Nociglia
Canestri
Carlotti
Torrearsa
Pallavicino Mossi
De Falco
Scarabelli
Pallavicino Trivulzio
Imbriani
Longo
Caveri
Oldofredi
Moris
Sella
Dragonetti
Vesme

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Dà quindi lettura delle domande di congedo fatte dai seguenti Senatori: Galvagno, Correale, Carlotti, Simonetti, Boncompagni Ludovisi, tutte per un mese, che sono dal Senato accordate.

Presidente. Come avvertii l'altro giorno, quando la Deputazione del Senato si presentò a S. M. per esprimere le proprie congratulazioni pel fausto matrimonio di S. A. R. il Principe Amedeo, chiesi il permesso di potere direttamente presentarle anche alla stessa S. A. R. ed ottenuto questo, non essendo il Principe in Firenze, scrissi una lettera in cui esprimevo il desiderio, a nome della Deputazione di fare personalmente questo atto di ossequio e di congratulazione, pregando S. A. R. a voler indicare il giorno e il luogo per ciò compire, e darne ad un tempo partecipazione al Senato.

S. A. R. si è degnata far rispondere in questi termini:

Torino 23 maggio 1867.

« S. A. R. il Duca d'Aosta sensibile alle dimostrazioni colle quali ogni ordine di rappresentanza e i cittadini tutti si associano alla gioia che Ella risente pel prossimo suo matrimonio con S. A. la Principessa Maria della Cisterna accoglie con specialissima riconoscenza le parole che l'Eccellenza Vostra a nome dei suoi Colleghi tutti in tale faustissima circostanza le ha rivolte.

« A me, d'ordine dell'A. S. spetta l'alto onore di comunicare all'E. V. questi suoi sentimenti, e devo pure soggiungere che l'A. S., desiderando che la Deputazione del Senato non abbia ad incontrare disturbo per recarsi fin qui a compiere all'ufficio al quale fu

chiamata, rimette alla prima volta in cui potrà trovarsi in seno al Senato stesso di ricevere di viva voce le loro congratulazioni.

« Ho l'onore di offrire all'Eccellenza Vostra i sensi del mio profondo rispetto.

« A Sua Eccellenza il Presidente del Senato

« Firenze.

« Il primo Aiutante di Campo
« Gran Mastro della Casa di S. A. R.
R. MORRA.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE D'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE E SULL'ENTRATA FONDIARIA.

Presidente. Si prosegue la discussione generale sul progetto di legge per modificazioni all'imposta sulla ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori Senatori:

Io non ebbi la ventura di trovarmi presente il primo giorno in cui la Commissione di finanze si radunò per discutere questo progetto di legge, e non potei quindi esprimere il mio voto. Intervenni bensì nelle successive sedute in cui si trattò di alcuni particolari della legge, ma non del merito della medesima. — Dichiaro però che do il mio voto intero e sincero a questa legge, in quanto che la medesima contiene miglioramenti molto rilevanti, rispetto alle condizioni nelle quali versa il paese relativamente alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sulla entrata fondiaria.

Con questa legge viene annientata l'odiosa ed inquisitoria legge per cui ogni individuo avrebbe dovuto fare nuove dichiarazioni, e mettere in piena mostra tutte le condizioni sue private, onde talvolta a taluni poteva derivarne uno scredito molto pregiudizievole ai loro interessi.

Col sistema adottato, di aggiungere due soli decimi al principale della contribuzione fondiaria, ognuno sa quanto deve pagare, ognuno pagherà e non avrà d'uopo di fare nuove dichiarazioni, di essere nuovamente molestato per non aver consegnato interamente il proprio avere. Si fa inoltre un vantaggio notevole alle provincie piemontesi, alle quali io ho l'onore di appartenere, inquantochè si rimanda ancora per quest'anno l'aumento cui altrimenti avrebbero dovuto sottostare le proprietà fondiarie in quelle provincie, in seguito alla legge così detta di perequazione, e che fra poco vi farò vedere essere una vera legge di sperequazione, la quale se non viene tostante corretta, apporterà gravissime conseguenze ai paesi nei quali fu attuata. Reca per ultimo un vantaggio poco sensibile, è vero, ad una classe di cittadini, a quella dei poco o nulla tenenti, cioè a quelli che si trovano avere una rendita solamente di 400 lire.

Quando si pensa che rendite di tale natura si volevano tassare in proporzione così grave come quelle

che si tassano generalmente; era veramente cosa la-grimevole. La prova è che la legge non fu attuata compiutamente e perfettamente nella massima parte delle circostanze in cui essa riusciva troppo dura. E che poi essa non sia riuscita, come si sperava da chi proponeva che dovesse riuscire, né avete una prova, o Signori, evidentissima. Il prospetto che vi è stato presentato, vi mostrerà che alla fine di marzo eranvi circa 20 milioni da esigere, non solo pel 1866, ma pel 65 ancora. È noto poi che la legge è stata così im-perfettamente eseguita che trovansi fra i ritardatari di somme fortissime, provincie che sono in tutt'altre con-dizioni che quella di non poter soddisfare.

Voi trovate per esempio la provincia di Bologna, la quale sovra 1 milione e 907 mila lire che doveva, deve ancora 1 milione e 91 mila lire. Trovate la provin-cia di Livorno la quale sovra 1 milione e 758 mila deve ancora 1 milione e 457 mila lire. In complesso rimangono 20 milioni da esigere; ma non basta, per-chè, se non isbaglio v'è ancora un certo millionetto, il quale è bensì riscosso dallo Stato, ma è dovuto dai contribuenti, ed è quello che la Banca ha esatto per conto del Governo, versando il non esatto come esatto; ma in sostanza essa è creditrice verso il Governo di questa somma versata per suo conto.

Che questa legge dovesse produrre tali risultati, io sono dolentissimo di doverlo dire, e non è da parte mia che una ripetizione.

Le cose avvenute riguardo a questa legge, io le ho sgraziatamente dette in Senato, quando venne discussa nel 1864 al principio del mese di gennaio. Allora dissi che questo sistema era assolutamente nuovo, che non vi era paese in cui fosse stato applicato, che si andava incontro ad un'incognita, e che i risultati non po-tevano a meno di fallire. Ho detto che in capo a pochi anni ci saremmo trovati con un arretrato di 100 e più mi-lioni ed oggi ne avete 120 e 150, poichè se avete 20 milioni ancora del 65 avete tutto il 66, avete di più ormai sei mesi del 67; e voi calcolate di poter esi-gere questi milioni? Avete torto, perchè una parte dovete lasciarla andare non riscossa.

Dissi allora che questa legge non poteva essere giusta.

Ed ora io domando se tutti coloro che si sono, non dirò occupati, ma che hanno inteso soltanto parlare di questa legge, non hanno trovato che ovunque ci sia una riluttanza grandissima per il pagamento di questa tassa non tanto per la entità della medesima, quanto per la disuguaglianza. Le consegne evidente-mente che doveano moralizzare il paese, io credo che lo hanno demoralizzato, credo altresì che molte per-sone le quali si sarebbero fatto scrupolo di non con-segnare la totalità dei loro averi, se si fosse trattato di una somma modica, se avessero potuto avere fidu-cia che gli altri contribuenti avessero ugualmente fatta la consegna leale, avrebbero consegnato tutto; ma molti hanno detto: « a che giova che consegni il

tutto quando il mio vicino non lo consegnerà ed io do-vrò pagare per lui?

Da ciò nacque una sperequazione grandissima, nac-querò dispiaceri, senza tener conto delle immense molestie che tutte le dichiarazioni che si dovettero fare, hanno già procurato a tutti quelli che hanno dovuto occuparsene; dichiarazioni che per la forma erano così complicate che talvolta coloro stessi che dovevano farle eseguire non erano in grado da poter dare un indirizzo che valesse a poter mettersi sulla via di fare le cose convenientemente.

Io dissi anco allora, che questa legge avrebbe fatto sì che le provincie ed i comuni non avrebbero potuto fare assegno sui loro centesimi addizionali per far fronte alle proprie spese, e questo fatto si è verificato alla lettera nelle provincie piemontesi anche in forza dell'altro sistema di consegna delle proprietà stabili di cui parlerò fra poco. Ma intanto è positivo che per essersi dovuto ritardare la formazione dei ruoli, i centesimi addizionali provinciali non si potevano riscuotere, e la provincia di Torino trovasi oggi in con-dizione di aver già preso a mutuo 800 e più migliaia di franchi che non lo basteranno per andare a capo dell'anno e dovrà prendere il rimanente per giungere ad 1,200,000 lire, e questo non per altro se non per-chè non può riscuotere i centesimi addizionali. Né soltanto quella provincia, ma anche quelle di Novara, di Cuneo e forse quella di Alessandria sono in e-guali condizioni, ed hanno dovuto egualmente provve-dervi.

Ora, io domando, o Signori, con quanta giustizia si può far sopportare alle provincie gli oneri dei prestiti a condizioni molto gravose, perchè la provincia di Torino non ha potuto trovarlo a meno del 7 per cento; do-mando io, perchè una provincia dovrà pagare gli interessi di questa natura, quando è per colpa del Governo che essa non può esigere quello che le è dovuto? Ma io dico, questa è una condizione necessaria dello stato di cose che si è voluto introdurre, e credo che se persisterete nel sistema di volere che la imposta sulla ric-chezza mobile sia basata, come lo è ora, sulle dichia-razioni, voi non arriverete mai ad avere una somma sicura, una somma pagata con facilità. Tutti i sistemi di dichiarazioni sono buoni, hanno effetto se versano sopra somme di poca entità, quando non ci sia inte-resse diretto a diminuire la rendita che si deve con-segnare; ma quando questo sistema porta via sino il 12 per cento della rendita, egli è difficile che l'in-teresse si trovi d'accordo col dovere di consegnare il tutto. E che la rendita vada soggetta a queste con-dizioni è evidente, perchè dappertutto i centesimi ad-dizionali salgono a ben più del 1½ o in più; ma in ge-nerale, anche nei casi di eccezione l'imposta comunale e provinciale può aggravare anche la principale del 50 per cento.

E qui mi sia lecito di ritornare sopra una circostanza che un anno fa io esponeva al Senato, e che mi duole

non aver veduto rettificata nella legge ora presentata, come si sarebbe dovuto fare.

Voi sapete che l'anno scorso la Camera dei Deputati propose che le rendite del Debito pubblico fossero tassate dell'8 per 0/0 e che ciò fatto non dovesse più essere soggette al pagamento dei centesimi addizionali provinciali e comunali.

Il Senato non ha ammesso il principio della tassazione, e credo con molta ragione (io diedi in tal senso il mio voto), ma tacque sulla quistione dei centesimi addizionali, e che ne accadde? Ne accadde che mentre il progetto della Camera dei Deputati voleva tassare uniformemente con ritenuta tutte le rendite dello Stato dell'8 per 0/0 sciogliendole dall'obbligo di pagare i centesimi addizionali, il Senato avendo soltanto respinto la tassa e riferendosi nel resto alle leggi anteriori, fece sì che la rendita posseduta all'estero paga nulla e quella posseduta dai nazionali paga l'8 per 0/0, più paga ancora i centesimi addizionali che possono salire al 25 per 0/0 per le provincie e ad altrettanto per i comuni; cosicchè, mentre le une sono immuni, le altre pagano perfino il 12 per 0/0 poichè generalmente i centesimi addizionali oltrepassano la metà dell'imposta principale. Si è fatta adunque una giusta ma grande agevolezza alla rendita posseduta dai forestieri, ed aggravata considerevolmente quella che è in proprietà dei regnicoli.

Ma v'ha di più; voi sapete che la rendita è divisa in due categorie, cioè quella al portatore e quella nominativa. Ebbene, per quella al portatore è così facile la sottrazione di essa alla tassa, è così grave il peso che su di essa si vuole imporre, le coscienze divennero così larghe dopo l'installazione di questo sistema, che credo ben poca di essa rendita sia stata consegnata, mentre invece quella nominativa, portando il nome del possessore, non può sfuggire all'imposta e deve pagarsi. E questa ultima categoria di rendita da chi è posseduta o signori? È in gran parte posseduta da corpi amministrati, da pupilli, da ospedali, da orfanotrofi, in sostanza da stabilimenti tutti degni di commiseraazione e del maggior favore; e sono essi invece che voi tassate in modo così grave!

Qui mi sia premesso di dire, come tante volte, a proposito di questa legge, si volle citare quella inglese dell'*income-tax*; ebbene gli stabilimenti del genere di quelli da me testè accennati sono esenti in Inghilterra dall'*income-tax*, senza calcolare che in quello Stato sono pure immuni da quella imposta coloro che hanno una rendita di 100 lire sterline che equivalgono a 2500 lire italiane.

Voi dunque avete con questa legge pesato sui corpi morali, avete pesato su quegli stabilimenti che tutte le leggi generalmente considerano come istituzioni privilegiate, ed a buona ragione, poichè hanno per iscopo di beneficiare la società.

Io ripeto che questa legge non può sussistere. Voi vi trovate ora avere un arretrato che mal calcolato si può

dire di 120 milioni. Voi credete, concedendo del respiro, di poterli incassare, ma non vi riuscirete; avrete sempre un grande arretrato. Vedrete che la conciliazione che credeste stabilire fra due cose che si contrastano, fra il catasto stabile e rendite instabili, non vi darà mezzo di poter incassare l'imposta per intero.

Io credo anche oggi quello che dissi quattro anni sono, ed è: che se voi fate a fidanza con questo sistema per riempire le casse dello Stato, voi mal vi apponete. Io dissi: voi credete di aver trovata la misura della rendita mobiliare ed averla in modo permanente, e poter quindi fare per essa assegnamento su di un certo introito, ma non vi riuscirete; essa vi sfuggerà, darà continuamente luogo a discussioni, a riluttanze, a tante difficoltà che un giorno o l'altro sarete costretti a rivocarla.

Perchè il sistema delle denuncie, quando si tratta di cosa da poco è utile? Perchè tutti vi si adattano facilmente, ma quando volete denuncie che non potete sindacare gli è perchè l'accertamento che dite voler fare non è un accertamento, ma un arbitrio.

Non è possibile accertare quello che non si vede, che non si può sindacare, che non si può provare, è un arbitrio; in sostanza, uno si può abituare a pagare molto, ma non si abitua all'arbitrio.

L'uomo si abitua all'eguaglianza, paga volentieri se il suo eguale è nella stessa condizione, ma pagare molto l'uno e poco l'altro, o niente, questo non lo potrete mai ottenere.

Questa è condizione che non può durare, ed io fo voto perchè coloro che avranno il governo delle finanze pensino una volta a fare provvedimenti che abbiano sede basi, sulle quali si possa discutere, ma non quelle che posano unicamente sulla presunzione, sull'arbitrio, sugli elementi a cui l'uomo non può ragionevolmente sottomettersi.

Ho parlato dell'imposta sulla ricchezza mobile dei vantaggi che procura, ed ho ricordato tutti gli inconvenienti che la stessa produce; io voglio ancora dire due parole relativamente alla cosiddetta perequazione, cioè al sistema che è stato introdotto nelle provincie dell'antico Piemonte per la tassazione dell'imposta sulla proprietà fondiaria.

Signori, ho detto che se non si modifica questa legge, a capo di pochi anni, tale in allora sarà la sperequazione che i lamenti, le grida, le conseguenze saranno oltemodo gravi.

Farò presente che questa legge trovasi in diretta contraddizione con una proposta che venne presentata lo scorso anno quando si trattava di consolidare una parte della proprietà cioè di rendere inerente al fondo stesso l'imposta fondiaria, quasi che questa si rendesse immobile col fondo o meglio seguitasse il fondo in qualunque mano dovesse andare.

Ebbene, o Signori, l'imposta sulla proprietà fondiaria come è stabilita nelle provincie piemontesi è il rovescio di questo sistema, perchè non è la proprietà che è

sogetta a questa tassa indipendentemente dalla sua possidenza ma è divenuta un'imposta personale, come l'imposta personale sulla ricchezza mobile; è l'individuo che la deve e non la proprietà, e ve lo provo. Come si fanno le dichiarazioni? si fanno consegnando l'entità del patrimonio ed il prezzo che rende, ma non si fa la consegna individuale ettare per ettare secondo la natura, secondo la sua condizione; si fa un complesso; e tanto è vero che l'amministrazione non si fida dei dichiaranti, vuole che si presentino gli atti d'affittamento. Dunque sugli atti di affittamento non è detto tanti ettari di campo, tanti ettari di prato pagheranno tanto, tanti ettari di vigneto tanto, ma è in complesso è un prezzo di,.... che ripartito sul complesso vi dà una media di tanto.

Ora domando, quando un individuo vende un ettare o due del suo prato, quale è la porzione di tassa che deve passare a carico dell'acquirente?

In tutte le provincie italiane voi presentate il vostro contratto all'ufficio del catasto e l'ufficio mette a colonna dell'acquirente la proprietà che gli avete venduta.

Io sono in quel caso; io ho alienato l'anno scorso due ettari di terreno ed ho posto per condizione che il 66 sarebbe a carico del nuovo acquirente, l'anno addietro al mio.

Come faccio io a mettere a carico dell'acquirente la porzione di tassa che deve essere sgravata? Presentando il contratto al comune che trasferisca a carico dell'acquirente quel valore catastale che più non serve per determinare la contribuzione; proverò che tali ettari di terreno sono passati dal capo mio a quello dell'acquirente, ma il trapasso del censo come si fa?

Si dovrà forse prendere una media? E quando si prenda una media, come fare per sgravare il venditore e metterla a carico dell'acquirente; e questa media rappresenta realmente il censo dovuto da quest'ultimo? Signori no. Perchè in una proprietà, per poco sia estesa, vi trovate sensibilissime differenze, vi trovate degli ettari che vi daranno 200 lire di rendita, e ne trovate degli altri che forse non arrivano nemmeno a 100. Dunque se io vendo un ettare di terreno che dia una rendita di lire 100, la media del tributo sarà una cosa insignificante, mentre se vendo l'altro, sarà una porzione gravissima.

Vedete adunque che con quel sistema avete sovvertito congiuntamente il sistema di catastazione che è in vigore in tutte le altre parti d'Italia.

E qui mi sia permesso di respingere un certo supposto che ho visto un giorno in un documento governativo che le altre parti d'Italia agognino di avere un sistema conforme; io ho troppo buona opinione dei miei concittadini che intendono troppo bene ai loro interessi, per poter supporre che vogliano arrivare ad avere una condizione di cose quale è quella che è stata fatta al Piemonte.

L'imposta per dichiarazione, ripeto, è sempre un'im-

posta che può valere quando si tratta di cose minime, ma quando si tratta di cose di tanta entità è impossibile. Io appartengo, o Signori, a provincie che, come dico, trovansi in queste condizioni?

I lagni di sperequazione, le difficoltà che s'incontrano sono tali da non potersi credere. È di fatto che da principio pochi si erano cruciati di ciò, od almeno pochi avevano avuto cognizione dello stato delle cose, del risultato delle loro consegne; che queste pubblicazioni non si facciano o si facciano, non sono i piccoli proprietari che vadano a verificare se abbiano più o meno di quello che hanno consegnato; ma quando l'esattore manda loro l'avviso del pagamento, in allora quando veggono che mentre uno è tassato del 30 o 40 sulla sua proprietà, il vicino non è tassato che del 10 o 12, e forse meno, è il momento in cui sorgono i lagni contro le ingiustizie. Io ripeto che si paga, e si paga volentieri, ma purchè si paghi giustamente in una misura in cui uno non sia assolutamente manomesso, e l'altro trionfi.

Citerò un fatto senza declinare i nomi. In un paese vi è una sostanza d'eredità paterna che è stata divisa da fratelli in parti uguali; ebbene ora l'uno è stato tassato per 600 lire di rendita, e l'altro per sei mila. Questi sono fatti positivi, sono fatti sussistenti, sono fatti che provano non solamente come il sistema delle dichiarazioni in quella materia sia falso, sia impossibile di essere bene eseguito, ma dimostrano ancora e fortemente come sia impossibile di arrivare alla verità. È inutile che io qui entri in particolari; coloro che hanno relazioni, o che appartengono a quelle provincie ne sanno quanto io stesso.

I Consigli consorziali hanno preso decisioni così a mira del naso. Evidentemente non sono quelli che si sono tassati maggiormente; ora che si viene in chiaro, si vede, senza doverlo nemmeno provare altrimenti. Quale sarà il compito delle Commissioni provinciali? In un paese così frastagliato come una gran parte del Piemonte, come si può decidere se quello che ad una data altezza ha il valore di 100, più basso non ha più che il valore di 50? È impossibile, sono tutte cose che è facilissimo il dirlo nei gabinetti, ma di applicazione difficilissima. Io parlo qui non per fare una critica soverchia, ma perchè il mio desiderio si è che le cose vadano il meglio che si può, e che le finanze possano trovare risorse là dove credono di poterle avere. Io mantengo che la legge sulla ricchezza mobile non andrà mai in esecuzione in modo soddisfacente perchè troppo gravosa per il fondo, troppo inesequibile per la forma.

Questo arbitrio, questo sospetto, questo continuo obbligo di ripresentare ora questo, ora quel documento per venire in chiaro, è cosa intollerabile.

Signori, facciamo i conti.

Dopo che abbiamo Governo libero l'individualità è stata molto messa da parte. Guardate quante sono le dichiarazioni che un individuo debba fare per poco che

abbia la sorte di possedere qualche cosa sotto il gran luminaire.

Dichiarazione, in Piemonte, per la fondiaria, dichiarazione per i fabbricati, dichiarazione per la rendita sulla ricchezza mobile, dichiarazione sui servitori, dichiarazione per le carrozze, dichiarazione se mai un individuo esercita qualche mestiere o professione.

Vedete che, se è una cosa che stomaca coloro che debbono occuparsene, stomaca coloro che hanno cognizione delle cose: quanto più poi i contribuenti i quali ignorando queste formalità, ed i sistemi, hanno bisogno di ricorrere a diritta ed a sinistra, le capiscono male, e fanno dichiarazioni che vengono invertite.

Quando fu proposta la legge sulla ricchezza mobile, l'editore di quella legge (poichè l'onorevole Minghetti non ne era l'autore, ma solo l'editore responsabile) si diceva che la medesima aveva il vantaggio di riunire tutti gli elementi che le altre leggi d'imposta contenevano separatamente. Si diceva: ora avete i servitori, le carrozze, l'imposta sul commercio, avete questo, avete quest'altro, invece avrete d'or innanzi una legge sola. Ebbene quella è venuta e le altre le hanno tenuto dietro, e noi dobbiamo adesso ancora fare la dichiarazione sui servitori, sulle carrozze, oltre alle altre che già abbiamo fatte. Non dico poi nulla sulla forma di queste dichiarazioni, molto complicate, che furono fatte su carta molto grande, ma che lascia anche dei dubbi.

Ancor io ho fatto la mia dichiarazione sulle persone di servizio, ed ho messo quanti erano i maschi, quante le femmine, ed ho messo quelli che portavano livrea, e poi m'imbattei nell'aggiunta *od altro distintivo qualunque*.

Ma, dissi a me stesso, che cosa vorrà mai significare?

Ho messo che il mio cuoco ed il mozzo di cucina portavano l'abito, il berretto ed il grembiale bianco (*ilarità*). Temeva di non soddisfare alle prescrizioni ed ho voluto rendere tranquilla la mia coscienza.

Dirò di più, che nella dichiarazione sulla proprietà stabile ho fatta tale dichiarazione che il Consorzio me l'ha ridotta di 3 mila lire, ed il Consiglio provinciale ha detto: poichè le ha consegnate si mantengano, ed ha ristabilite le tre mila lire, nè me ne lagno.

Questo è per dire quanto tali estimazioni sono fallaci, e come si possano addurre quando si discute accademicamente, ma come nella pratica siano ineseguibili.

Vi ho detto, o Signori, quello che penso relativamente all'imposta sulla ricchezza mobile: vi ho detto cose che fin da quando questa discussione venne portata in Parlamento, mi hanno indotto a combatterla fortemente perchè aveva timore grande, che non avrebbe prodotto gli effetti che se ne aspettavano.

I fatti hanno provato quanto i miei timori fossero fondati.

Ora si dice: la mettiamo in regola: daremo del tempo!

Signori: da qui a due o tre anni saremo nelle stesse condizioni in cui ci troviamo ora. Avrete esatto quello che prendete per ritenuta; ma quando prendete per ritenuta da un impiegato che ha soldo dal Governo il cinque per cento vale quanto diceste che i loro stipendi sono ridotti del 5 per cento. Allora tutto è finito e non avete più tutto quel conteggio, duplicazioni e scritturazioni che invece di dare un'agevolezza nella riscossione cagionano un imbarazzo.

Io vi ho detto quanto al Piemonte che se non provvedete, la sperequazione seguirà in un modo tremendo di qui a poco tempo; ve l'ho dimostrato perchè come vi dissi per poco che siano fatte trasmissioni di proprietà da una mano all'altra, la imposta scompare da una parte per portarsi tutta sull'altra, come se fosse in modo permanente, ma siccome i soliti centesimi addizionali vengono in proporzione sempre ad aggravare la differenza, evidentemente sarà tale la sperequazione che vi saranno proprietari che non avranno più modo di pagare il tributo.

Io non faccio nessuna proposizione, ed ho voluto unicamente, almeno una volta all'anno (perchè è un anno che non ho più parlato in questo recinto) dire quello che credo in riguardo ad una questione così grave. L'imposta sulla ricchezza mobile come è prelevata, su dati non apparenti ma solamente presupposti, su cui la si vuol fondare, è un'imposta che non potrà progredire, è un'imposta che vi ingannerà, e ho detto allora, che fondandosi su questa, le condizioni delle finanze avrebbero sempre peggiorato, e che forse arriverebbe un momento in cui sarebbe difficile che si potesse frenare l'andata a precipizio.

Desidero che il governo prenda norma, non dirò da quel che dico, ma dall'esperienza dei fatti e si metta in una strada in cui possa trovare quello che ho provato di additare.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo G.** Io faccio eco di pieno cuore a quanto ha detto l'onorevole Senatore di Revel riguardo al cambiamento della legge che discutiamo e che ha per iscopo di sostituire due decimi di aggiunta all'imposta fondiaria in luogo dei quattro centesimi di aumento che erano imposti dal R. Decreto che ora stiamo per abrogare mediante l'articolo 5 della presente legge; ed io amo far constare al Senato che mercè la presente sostituzione, noi andiamo aggravando di pesi la proprietà fondiaria, mentre per l'effetto del Decreto suddetto, potevano dedursi dalla somma imponibile tutti i debiti ipotecarii e chirografarii, ed ognuno di noi sa a quale gravissima cifra questi ascendono, laddove due decimi aggiunti colpiscono debito e attivo indistintamente.

E tanto più amo constatare questo fatto in quanto che vedo una tendenza crescente ad aggravare la proprietà fondiaria, la quale tendenza pare che muova dal fatto che non se ne conoscono o non si vogliono

valutare abbastanza le vere sue forze e non le immaginarie. Ciascuno di voi sa quale ingente somma aggravi la proprietà fondiaria per ipoteche già assunte per debiti più o meno antichi, e ciò io dico perchè vedo nella relazione finanziaria annunziante le nuove risorse cui si vuol ricorrere, vedo, dico, delineato un progetto che avrebbe per iscopo di incamerare all'erario le sovrimposte comunali, dando in sostituzione ai comuni il reddito del dazio consumo.

Ma io credo che questo sarebbe assolutamente cosa impossibile per la maggior parte delle provincie ove essendo piccoli comuni aperti....

Presidente. Faccio presente al signor Senatore che questa questione è estranea all'ordine del giorno.

Senatore Martinengo. Credo che possa essere lecito di parlarne, dacchè quella legge si è annunziata in Parlamento, ed è parte del nuovo piano finanziario, credo mi sia lecito parlarne in modo di previsione.

Se però il signor Presidente opina in contrario, e mi toglie la parola...

Presidente. No, no. Faccio solo presente che essendo quella legge semplicemente enunciata dal Ministro delle Finanze nell'altra Camera, non può essere soggetto di discussione in questa.

Senatore Martinengo. Se il richiamo fattomi si è per brevità delle mie parole, assicuro che io sarò brevissimo; se il richiamo muove dall'essere estemporaneo l'esame di un progetto di legge solo annunziato dal Ministro, sotto questo rapporto io tacerò, se ella me lo impone.

Presidente. Continui pure, facevo soltanto quest'avvertenza, che la questione da lei sollevata non si connette colla discussione attuale.

Senatore Martinengo. Io non faccio con queste parole se non che mettere avanti alcuni riflessi all'onorevole signor Ministro, od a chi lo rappresenta in questo recinto, onde per lo meno voglia studiare molto ponderatamente questa sua proposta di legge perchè io la credo lesiva e dannosa alla proprietà fondiaria, già molto aggravata. Detto questo, io non posso aggiungere altro, e voterò questa legge perchè credo che quantunque aggravi la proprietà, abbia pure il suo lato utile nella assai più facile applicazione della nuova imposta.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Veramente io non aveva intenzione di pigliare la parola in questa discussione, essendo già stato distribuito al Senato un documento ufficiale in cui esprimeva le mie idee intorno alle riforme che io credeva poter essere proposte dal Governo alla discussione del Parlamento. Pur nondimeno la piglio per dichiarare che, quantunque il progetto di legge, che ora è in discussione, si discosti in massima parte da quelle mie idee, io tuttavia lo voterò, perchè il calendario mi avverte che siamo alla fin di maggio, e che dopo molti cambiamenti ministeriali, e

dopo lunghe, ma generalissime discussioni, veruna legge di imposta è stata fin oggi votata, nessun provvedimento finanziario è stato ancora discusso e tanto meno approvato dall'una e dall'altra Camera del Parlamento.

La necessità imperiosa delle finanze mi ispira questo convincimento, cioè che oggi val meglio, e di molto, il far presto, piuttosto che il fare ottimamente.

Io voto adunque la presente legge perchè è la prima legge la quale in quest'anno, giunto quasi alla metà del suo corso, provvede, sebbene imperfettissimamente, ad una piccola parte degli ingenti ed urgenti bisogni dello Stato.

Soggiungo che voterò pure qualunque altra legge della natura medesima, riservando a tempo più riposato il discutere se si possa far meglio.

Fatta questa dichiarazione, mi astengo dal criticare il presente progetto di legge, perchè l'esperienza mi ha dimostrato che quando una legge d'imposta, per circostanze stringenti non può essere respinta, e vien votata dopo una discussione parlamentare dalla quale si possa argomentare che la maggioranza la qualificò ingiusta od inapplicabile, si crea all'amministrazione che deve applicarla una difficoltà insuperabile.

Qual'è o Signori, la differenza tra il Governo costituzionale ed il Governo assoluto? Perchè oggi il Governo assoluto è assolutamente impossibile presso le nazioni civili? Perchè oggi gli interessi de' privati sono così numerosi e complicati; e così esteso è il numero di coloro che pigliano parte alla cosa pubblica come cosa propria di tutti e perciò di ciascuno, che oramai è diventato impossibile di non prendere in considerazione codesti interessi, di non consultarli, e di non seguire l'opinione della maggioranza, anche quando quest'opinione possa essere erronea.

I governi costituzionali sono nel tempo stesso fatti per illuminare quest'opinione, per combattere l'errore, per modificare le convinzioni del maggior numero, ma non per imporre quel che ripugni all'opinione generale; quantunque erronea. Nè, ripeto, vi è forza d'individuo, per eminente che sia nelle sue qualità personali, che possa oggi imporre alla società moderna il suo volere, il suo intendimento.

Da ciò che ho detto deriva che, quando uno Stato si trova nelle condizioni nostre presenti, per le quali è costretto a preferire il far presto al far bene; quando la necessità ci consiglia di adottare oggi questa legge d'imposta sol perchè non possiamo rimandarla a miglior tempo, se noi, o Signori, che unitamente agli altri poteri parlamentari, rappresentiamo gli svariati interessi de' contribuenti, se noi screditissimo la legge medesima.....

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja.... allora io dico, che noi non potremmo sperare di vederla attuata con buon successo.

Con ciò dichiaro solennemente che non intendo fare la critica delle cose dette dall'onorevole conte di Revel; anzi mi pregio di fare questa testimonianza, che egli non ha parlato quasi per nulla della legge che è in discussione, ma ha discusso in generale del sistema delle imposte, del quale io medesimo entrerei a discorrere brevissimamente.

Quanto a cotesto sistema, l'onorevole conte di Revel consentaneo in ciò ai suoi precedenti, non crede che nella parte relativa alle imposte dirette che si riducono principalmente a due, val quanto dire alla fondiaria, e a quella della ricchezza mobile sia basato sopra fondamenta che reggano alla critica.

Rispetto alla tassa sulla ricchezza mobile egli crede che tutte le difficoltà pratiche le quali s'incontrano nella sua applicazione siano il risultato necessario della indole stessa di quella imposta; e quanto all'imposta fondiaria, egli reputa che ad alcune provincie d'Italia (e in ciò sono del suo avviso) si sia applicato un provvedimento contraddittorio; il quale perciò non fa buona prova in pratica.

Io mi permetterò di osservare all'onorevole Senatore di Revel che gli scarsi risultamenti dell'applicazione della legge che comunemente si chiama legge di tassa sulla ricchezza mobile, non si debbano imputare alla natura di questa tassa, ma a tre cause principali ed estrinseche all'indole della tassa. Queste cause sono lo aver noi creduto di introdurre tal quale in Italia l'*income-tax* inglese, mentre gli abbiamo tagliata una gamba, ond'è che male si può reggere in piedi; lo aver applicato questa imposta virtualmente dal 1° luglio 1864 mentre la legge che la istituiva pubblicavasi il 14 di quel mese medesimo, e con essa prescrivevansi tali e tante formalità che il regolamento il quale fu pubblicato poco dopo la legge, finiva con un articolo il quale stabiliva che pel 30 giugno 1865 si sarebbero distribuite la cartelle pel pagamento della imposta. La terza causa a cui ho accennato è che mentre da principio questa tassa fu ristretta in discreti limiti, i bisogni dello Stato spinsero il legislatore ad aumentarla troppo rapidamente e più di quello che a mio credere non convenga che sia aumentata una tassa sull'entrata.

Questi tre vizi principali ebbero i tristi effetti che se mi permette il Senato andrò brevissimamente ricordando; questi tre vizi hanno principalmente fatto ostacolo alla buona riuscita dell'applicazione di questa tassa; ma tutti e tre questi vizi non sono necessariamente insiti alla natura della tassa.

Ho detto primamente che volendo imitare la tassa inglese che ha due gambe perchè si appoggia alle entrate derivanti da immobili ed a quelle derivanti da beni mobili o dal lavoro, male si fece a togliergliene una. E veramente questa dimezzazione cagionò complicazioni grandissime nella sua applicazione. L'*income-tax* inglese non è una delle colonne principali dell'edificio del sistema tributario inglese; ma è per dir così

un tetto gettato sopra quell'edificio. È una tassa delle tasse; si estende ad ogni specie d'entrata, si paga da tutti, con poche esenzioni indipendenti dalla natura della entrata. È una tassa la quale serve a sopperire ai bisogni straordinari dello Stato, o a quelle spese per le quali si dovrebbe in difetto ricorrere al Debito pubblico, aspettando un incremento di entrata pubblica, siccome abbiamo fatto noi seguendo il pessimo dei sistemi.

E per vero, o Signori, la tassa inglese che è più soggetta a variazioni annuali è appunto l'*income-tax*. In pochi anni si è veduta oscillare dall'8 o 10 per cento al 3 per cento; ed un anno restringere la esazione della rendita minima sino ad una certa misura, un altro anno quasi raddoppiare questa misura. Ciò avviene perchè questa tassa generale si considera in quel paese come una tassa delle tasse, come la tassa che deve seguire la mobilità dei bisogni dello Stato e provvedere alla mutevole necessità delle spese.

Noi invece abbiamo voluto farne una delle colonne principali dell'edificio finanziario. Noi abbiamo detto: da questa parte sta una tassa sulla ricchezza immobile, cioè la fondiaria; da quest'altra parte sta la tassa sulla ricchezza mobile, che farà simmetrico riscontro alla prima.

Questo concetto è erroneo.

Come egregiamente notava l'onorevole conte di Revel, la tassa sulla ricchezza immobile cioè la fondiaria è una *tassa reale*, e perciò speciale: mentre la tassa detta sulla ricchezza mobile, cioè l'*income-tax*, la tassa sulla entrata, è una tassa personale appunto perchè tassa generale, e pagata indistintamente su ciò che entri e comunque entri nelle saccoccie del contribuente.

Noi invece ne abbiamo fatta una tassa speciale sulle sole entrate derivanti dalla ricchezza immobile.

Questa distinzione ha portato per necessità di dovere nelle nostre schede indicare l'origine di ciascuna parte della entrata soggetta all'imposta. E dacchè il nostro *income-tax* diventava a tal modo una delle imposte principali del sistema finanziario, un tributo *speciale*, non una tassa *generale* e quasi complementare, fu ben considerato che non potevano essere trattate tutte indistintamente al modo medesimo le varie specie di ricchezza mobile sottoposte alla tassa. In altri termini, non si considerarono più come *entrate* i redditi sottoposti a tassa, ma come frutti vari e diversi, secondo la varia e diversa natura della loro origine. Di qui quelle distinzioni complicate nelle schede, per cui l'entrata che deriva dal solo capitale paga in una misura, quella che deriva dal lavoro in un'altra, ed in una terza quella che deriva dal capitale o dal lavoro congiuntamente; distinzioni che mi asterrò anche dal notare come siano non solo difficili a farsi in pratica, ma anche erronee ed arbitrarie, poichè realmente l'uomo civile concorre alla produzione coll'ingegno, col lavoro e col capitale; ed è impossibile trovare un pro-

dotto in cui non sia concorsa l'opera di un capitale qualunque, fosse pure un capitale personale, quello cioè che fu immedesimato nella persona per mezzo dell'educazione e dell'istruzione che, senza dubbio, rappresentano un impiego di capitale. E pure queste distinzioni erano necessarie, atteso l'errore primitivo, di far della tassa di cui trattasi una delle imposte speciali e principali dello Stato, di farne un contrapposto della fondiaria. E da questo errore non solo deriva una delle maggiori complicazioni delle nostre schede, ma ben anche una quasi impossibilità di criticarle.

Diffatti, quando un individuo ha tutte e tre le specie di entrata di cui parla la legge e, ad una ad una, le descrive nella sua dichiarazione, come farà l'agente delle tasse, come faranno le Commissioni a criticare questa dichiarazione, quando sembrerà loro erronea?

Il dichiarante asseriva avere tanto di entrata ridotta a 5/8, tanto di entrata ridotta a 6/8, cioè tanto di entrata derivante da lavoro, tanto di entrata derivante da lavoro e capitale, e tanto di entrata imponibile per intero.

Se l'agente del Governo, se la Commissione riveditrice opinano invece che egli sia più ricco, ed abbia perciò una entrata maggiore; quale delle tre entrate aumenteranno? ed in che ragione l'aumenteranno?

Nella ragione dell'intero, nella ragione dei 6/8 o nella ragione dei 5/8? — E se fonderanno il loro argomento sul modo di vivere del dichiarante, sulle sue spese apparenti per giudicarlo più ricco, potranno mai ragionevolmente procedere nel loro giudizio senza prima accertarsi se il contribuente abbia rendite fondiari, quando queste furono dalla legge sottratte alla imposta personale dell'entrate?

Ho toccato alcuni inconvenienti derivanti dall'errore di aver commutata la imposta sull'entrate in una tassa speciale, di averne fatto una tassa speciale invece di una tassa generale, di una tassa che sia di sopra e di fuori a tutte quante le altre.

Ma vi sono altri inconvenienti gravissimi che nell'applicare la tassa sono derivati dall'aver noi nel 1864 fatta una legge che doveva essere eseguita con antelata; di aver introdotto una tassa le cui formalità preliminari richiedevano un anno di tempo perchè si potesse cominciare a riscuotere; di aver mandato alla luce una nuova imposta che portava con sè medesima l'arretrato di un anno.

Oggi, o Signori, lamentiamo, perchè nella riscossione della tassa sulla ricchezza mobile vi è l'arretrato di un anno e mezzo. Ma voi, o Signori, ma noi tutti, ma io medesimo con voi, abbiamo votato nel 1864 una legge che fu pubblicata il 14 di luglio 1864, e che imponeva il pagamento della nuova tassa dal 1° luglio di quell'anno, prescrivendo nel tempo stesso tante formalità che solo pel 30 giugno del seguente anno 1865 poteva sperarsi che fossero distribuite le cartelle necessarie per effettuarlo.

Se questa fu la legge, se il legislatore medesimo nel-

l'introdurre la nuova tassa prevede l'arretrato d'un anno, può dirsi oggi che sia colpa dell'Amministrazione o della natura stessa della imposta, l'arretrato di un anno e mezzo? Fu colpa della necessità che costrinse i legislatori del tempo a votare una legge che imponeva e la tassa e l'arretrato. Il quale arretrato è divenuto maggiore di quel che non fu da principio, perchè mentre procedevasi per applicare la prima rata d'imposta e prima che fosse riscossa, altre leggi furono pubblicate, le quali modificarono la prima, e prescissero nuove informazioni di fatti, nuove ricerche e rettificazioni che necessariamente dovevano prolungare di altro tempo quel primitivo arretrato.

Ora, o Signori, quando voi domandate ai contribuenti una tassa già scaduta di un anno per effetto della legge stessa che la impone, domandate una cosa presso che impossibile; imperciocchè l'imposta diretta per essere facilmente tollerata dai contribuenti, bisogna che sia distribuita in piccole rate per modo che possa, senza grave incomodo, pagarsi al Tesoro.

E per vero, o Signori, quando io distinguo l'arretrato voluto dal legislatore, che è quello di cui vi ho parlato, dall'arretrato fatto dai contribuenti e che consiste nella sola parte da loro non pagata sulle quote che sono state loro domandate, non mi meraviglio punto che quest'ultimo arretrato sia di qualche considerazione; ma mi meraviglio del contrario. E ne traggio argomento per credere che se invece di impugnare la tassa sulla ricchezza mobile, e per negarne la possibilità, si stimolasse il Governo e il Parlamento a migliorarla profondamente, a renderla ragionevole, a liberarla da quei vizi estrinseci che l'hanno renduta così difficile nella sua applicazione, si potrebbe riuscire ad ottenere risultamenti ottimi per l'erario e tollerabili per i contribuenti. Ed ho detto tollerabili, poichè, o Signori, quando si tratta d'imposte, e specialmente d'imposte dirette, non credo che alcuno al mondo possa inventarne una la quale sia pagata con plauso.

Quel che può ragionevolmente sperarsi è che le imposte nuove siano da principio tollerate; e che poi passando nelle abitudini, da imposte tollerate diventino imposte accettate: ma imposte applaudite non ne ho viste finora e non se ne vedranno mai.

Ed a questo proposito ricordo agli antichi membri del Senato quel che credo essere anche noto a coloro che di recente appartengono a questo Consesso, cioè che le imposte dirette di altra natura, le imposte imitate dalla Francia e che furono introdotte in Piemonte dopo il 1819, furono anch'esse dopo il primo anno, e l'onorevole Farina lo rammenta, riformate da capo a fondo; e dopo altri due o tre anni assoggettate ad altra riforma; e ciò non ostante, per quanto io rammento, non furono mai applaudite, anzi furono fieramente combattute!

Al qual proposito ricorderò un aneddoto.

Nel 1860 un giorno che il conte di Cavour mi esortava a ritornare in Napoli per servire lo Stato come

Consigliere di Luogotenenza, eravamo vicini alla porta della sua casa; io mi scusava, e fra gli altri argomenti gli diceva: « Signor conte, ella desidera che io faccia cosa la quale certamente mi attirerà contro molte grida e mi farà perdere la popolarità senza gran vantaggio della cosa pubblica. » —

Il conte di Cavour sorrise, e quindi replicò: —

« Sapete come si fa quando si perde la popolarità.

Guardate: si fa come feci io, quando vennero a rompermi i vetri perchè non si volevano le imposte; si mettono i cancelli di ferro alle finestre e si continui diritto innanzi senza sgomentarsene. »

Signori, io non ho veduto ancora a rompere i vetri ad alcun Ministro per la imposta sulla ricchezza mobile: so che ci sono delle grandi lagnanze, ma voglio dire con questo che non credo poi che le imposte che si vorrebbero sostituire a quella di cui si tratta, sarebbero tanto applaudite in tutta Italia quanto si crede.

Ho toccato ancora di un terzo inconveniente; cioè di essersi prima che cominciasse la riscossione della nuova imposta, aumentata la sua misura, ed anzi soverchiamente accresciuta. Su questo particolare ha perfettamente ragione il Signor Conte Di Revel. Ma questo fu per così dire un errore complementario del primo. Essendosene fatta una imposta principale, dovette spingersi al più alto suo limite prima di pensare ad introdurre delle nuove, quando si accrebbero in modo permanente i bisogni dello Stato.

Soggiungo poi che sino a che le imposte dirette dello Stato si lasciano sottoposte all'arbitrio sconfinato dei Comuni e delle Provincie, quanto alla misura delle sovraimposte, sarà questa anche una delle cause che renderanno sempre più difficile l'applicazione di qualunque imposta diretta, e specialmente della imposta sulle entrate.

Noi vediamo a cagion d'esempio in una provincia d'Italia pagare per imposta locale il 220 per 100 della imposta principale, mentre ve ne ha qualche altra che paga solamente il 20 per cento.

Si grida tanto contro la sperequazione, cioè contro la diversità di misura di una quota d'imposta tra due contribuenti, o di un contingente principale di tributo tra due provincie, e poi non si bada che per effetto dello sconfinato arbitrio di sovraimporre, si crea tra due provincie italiane questa immensa sperequazione, per la quale l'una paga 320, e l'altra 120 soltanto, sulla medesima rendita sottoposta a tassa.

Ora, o Signori, permettete che io noti, come nonostante queste condizioni estrinseche che rendettero ardua e penosa l'applicazione della nuova tassa, si riuscì per via delle dichiarazioni ad accertare 1,300 milioni di entrata imponibile di ricchezza mobile pari ad 1,700,000 di entrata netta, e a riscuotere sottosopra una considerevole somma d'imposta.

Quando io considero questi risultamenti essersi ottenuti in mezzo a condizioni tanto sfavorevoli, e fra

tante opposizioni, io ammiro il contribuente italiano, e non posso convenire con coloro che pensano esser fallito lo esperimento della nuova tassa.

Io penso invece che se si escludessero da questa imposta le entrate minime sino ad una certa misura, che potrebbe salire sino a 500 lire; se si riducesse l'aliquota della tassa al 50%, ma se ne facesse un'imposta generalissima senza alcuna distinzione o diversificazione tra le entrate di diversa natura, potrebbero con una operazione più complessiva, con una critica sommaria e grossolana se volete, ma più concludente, riuscire ad un accertamento assai considerevole di materia imponibile. E se poi si convertisse la facoltà che i Comuni e le Provincie hanno di sovraimporre alle tasse dirette, quella d'istituire proprie e speciali imposte, credo che la tassa di cui ragiono, si potrebbe rendere accettabile, e che sarebbero eliminate tutte quelle gravissime difficoltà che presentemente ne rendono così penosa l'applicazione. Ho seguito con molta attenzione il moderato ed al solito sensatissimo discorso dell'onorevole conte di Revel, aspettando sempre che alla critica delle imposte in vigore seguisse la proposizione di qualche nuova imposta. Siamo ormai quasi alla metà dell'anno, e nessuna nuova proposizione d'imposta è stata fatta. Se tutti coloro che compongono il Governo, cioè i grandi poteri dello Stato, si limitassero semplicemente a dire che le imposte che abbiamo sono difettose, sono impossibili, ma poi non si suggerisce o un nuovo sistema d'imposte o una modificazione di quelle che ci sono, si metterebbe lo Stato in un grande imbarazzo.

Quanto a me, reputo che senza escludere delle nuove imposte, se si possa sperare di rendere più facile l'applicazione di quelle che già sono in corso, solamente temperandole, si può riuscire più speditamente allo scopo che tutti d'accordo desideriamo di raggiungere.

Quanto poi a ciò che si è detto intorno alle dichiarazioni, mi permetterò di osservare che se s'intende affermare che le dichiarazioni non piacciono, ne convengo interamente. Dire ad un individuo: « dichiarate una cosa qualunque » è richiederli una fatica, è imporgli un fastidio ed anche peggio. Ma dirgli: « pagate un'imposta » non è mica dirgli una cosa più spiacevole, la dichiarazione è una delle appendici necessarie di quel dispiacere che debbe avere il contribuente. Ma che la dichiarazione poi sia una violazione della libertà individuale, mi permetterò di dubitarne.

Di fatto, o Signori, i due popoli più civili della terra quelli che certamente per la libertà darebbero tutto, compresa la vita, mi pare che sieno senza contrasto alcuno l'Inghilterra e l'America.

Ebbene, o Signori, se per poco uno si prende il fastidio di esaminare le dichiarazioni che deve fare un Inglese od un Americano contribuente, assicuro il Senato che se ne spaventerà. Formano un bel volume e complicato di molto. Basta dirvi che oltre le dichiarazioni per pagare l'*income-tax* i proprietari sono tenuti a fare le loro dichiarazioni locali in quelle pro-

vincie, cioè in quelle contee, dove le amministrazioni locali non stanno alle indicazioni che loro comunica il Governo o a quelle dei catasti che pur sono in gran parte della Gran Bretagna. Se ne debbono poi fare 7 od 8 altre compresa quella per la *polvere di Cipro*. Ma l'Inglese non per questo si crede cittadino meno libero del Russo, il quale, per esempio, non è tenuto a fare simili dichiarazioni.

Quindi mi pare che sotto questo rispetto l'esempio basti per quietare la coscienza di coloro che possono credere violata, con le dichiarazioni richieste pel pagamento dell'imposta, o per lo meno scemata la libertà individuale.

Ritengo io pure esser utile che le dichiarazioni sieno quanto più semplici si possa.

Ho detto più sopra come io pensi che si possano ridurre ad una grande semplicità. Ma anche quando in certi casi la necessità delle cose portasse che lo Stato avesse a richiederle dichiarazioni, un po' meno semplici, io non mi crederei pertanto meno libero; come meno libero di me non reputo il contribuente inglese o l'americano.

Passo alla 2^a imposta diretta che è la fondiaria. Io non ho avuto la sorte di trovarmi al cominciamento del discorso dell'onorevole conte Di Revel, ma dalle parole dette dall'onorevole Senatore Martinengo, argomento come egli si sia compiaciuto dell'abolizione della tassa speciale del 4 per cento sulla entrata fondiaria. Me ne compiaccio anche io. Come rammenta il Senato, quella fu tassa introdotta dalla Commissione della Camera dei Deputati che l'anno scorso esaminò in genere una mia proposizione per la sistemazione dell'imposta. Io credo che un'imposta speciale sopra la entrata derivante dalla proprietà stabile sotto una forma diversa dalla fondiaria avrebbe tutti gli inconvenienti della specialità che ho rimproverati alla tassa sulla ricchezza mobile.

Non è questo il mio sistema. Io desidero una tassa sola e generale; io quindi non ho a ridire sull'abolizione del 4 0/0 come tassa speciale, sebbene vi faccia plauso per motivi diversi da quelli che l'hanno consigliata.

Però prendo atto, perchè mi giova invocare la sua autorità in questa materia, di due osservazioni sensate e profonde fatte dall'onorevole conte Di Revel in quanto alla perequazione.

Egli ha notato come nelle Provincie Piemontesi siasi seguito un metodo contraddittorio, perchè mentre per la perequazione del 1864 si sono voluti pareggiare i contingenti catastali di un'imposta reale, cioè di una imposta che colpisca il fondo, anzi, ciascun ettaro di ciascuna specie e qualità di cultura della vigna, del prato, dell'orto, si è poi nello stesso tempo introdotto come compimento di questa perequazione, la denuncia dell'entrata fondiaria complessiva, e si è imposta la distribuzione del contingente piemontese in ragione della rendita reale denunciata e accertata per ciascun

proprietario. Questa rendita è riferibile all'individuo che denuncia sia che posseda nello stesso tempo vigne, prati od orti, sia che posseda una specie sola; una sola quantità di terreno.

Ora, siccome l'imposta sotto questa forma diventa, secondo il conte di Revel, un'imposta personale, mentre che la fondiaria è un'imposta reale, così, dice egli, il metodo di perequazione applicato al Piemonte è un metodo contraddittorio. La cosa è in gran parte così; com'egli la qualifica.

Ma simile a questo è l'errore in cui è caduto il Legislatore nel 1864 quando ha considerato come imposta di natura identica la fondiaria e la tassa sulla entrata, sicchè ha creduto dovere i proprietari d'immobili pagare l'una ed essere esenti dall'altra.

E questo è l'errore in cui persiste la maggioranza dei legislatori anche oggi; ed io piego la fronte dinanzi alla opinione dei più se diventa legge.

Ma rispettandola, non mi ristarò dal combatterla, perchè la credo erronea. Anzi, ogni volta che prenderò la parola in queste materie la combatterò: perchè ho la profonda convinzione che siccome due anni fa chi avesse osato di insistere sulla imposta del macinato, avrebbe sollevato contro di sé un concerto di riprovazioni nelle due Camere del Parlamento, mentre oggi forse codesta imposta non incontra più opposizioni tanto vive, così per avventura di qua a due anni cesserà la resistenza che ancora oggi incontra la mia tesi, la quale è che tutte le entrate debbano essere sottoposte alla tassa personale. Questa proposizione non ha il favore dell'opinione della maggioranza, ma essa non pertanto è giusta ed è vera.

E la sua verità è attestata dalla storia, e non dalla storia antica, ma dalla storia recentissima e casalinga. Di fatto, se voi voleste abolire sotto la forma presente la tassa sull'entrata, ch'è tassa personale, sareste costretti a farla rivivere sotto una forma diversa, per esempio sotto la forma della tassa mobiliare o personale che si pagava in Piemonte, o della tassa di famiglia che si pagava in Toscana.

Ebbene, Signori, queste tasse mobiliare e personale o di famiglia, per quanto io mi sappia, appunto perchè erano tasse personali indiziariamente proporzionate all'entrate presunte, erano pagate da tutti; siano proprietari di terre, siano proprietari di capitali mobili sieno produttori di una specie qualunque. Ora, non so perchè essendo un giorno venuto in mente al legislatore di distinguere tra la tassa personale, e la tassa fondiaria e di credere che codeste due tasse siano due parti di un solo tutto, e quasi la continuazione di una sola linea, debba quest'errore diventare perpetuo.

Io sono sicurissimo che l'ingegno speculativo e pratico nel tempo stesso degli Italiani, non tarderà a ricredersi. Ed io qui esercito un mio diritto individuale non per far proposizioni, ma per insistere sempre come insisterò colle parole, e con lo scritto per combattere un errore che credo funesto, un errore il quale

fino a che avrà come oggi il favore della maggioranza, impedirà ogni buono e ragionevole assetto delle imposte dirette.

Quanto poi a ciò che specialmente diceva delle provincie Piemontesi, l'onorevole conte di Revel, convingo che si siano applicati mezzi contraddittorii per la distribuzione della fondiaria; e io credo che quando si voglia realmente ridurre al suo concetto naturale la imposta fondiaria, e fare che segua il fondo, cioè l'ettaro di vigna, o l'ettaro dell'orto distinti l'uno dall'altro, si debba tenere altra via affatto diversa. Io aveva preparato su questo argomento un progetto di legge che è stampato e distribuito al Senato come allegato al bilancio. Il metodo da me proposto era un metodo sommario perchè credo che altrimenti non si verrebbe ad ottenere il risultato che si desidera se non dopo un tempo molto lungo, ed una spesa troppo più considerevole di quella che non potrebbero tollerare le nostre finanze, ma era un metodo del tutto onerario e catastale. Altro non può seguirsi se si vuole che la fondiaria dei terreni resti fondiaria e si possa quindi dichiarare imposta permanente e fissa.

Ma sebbene in Piemonte si sia caduti in questa contraddizione logica, mi pare che nel fatto poi lo scopo che si proponeva il legislatore del 1864 era di ottenere una provvisoria distribuzione del contingente compartimentale.

Dico la verità, io individualmente non avrei neppure seguito quel metodo per ottenere quello scopo, ma credo che sotto questo rispetto la legge non sia intieramente contraddittoria in quanto che non intendeva prescrivere un metodo definitivo di ripartizione del contingente.

Anzi rimetteva al 1867 la presentazione di un progetto di vera perequazione catastale :

In ogni modo io mi proponeva di chiedere al Parlamento che modificasse la legge del 1864 in questo modo che si tenesse cioè un certo conto dei risultati delle denunzie, dopo averle rettificare durante il 1867, in quelle parti che parevano più lontane dalla verità: e che si distribuisse la imposta sulle basi antiche per la parte corrispondente all' antico contingente, e secondo i risultati delle denunzie accertate per la parte corrispondente all' aumento.

Così colla speranza della compensazione degli errori opposti; fin tanto, che la perequazione catastale non fosse fatta, si poteva dar soddisfazione a coloro che lamentano di essere disugale la distribuzione catastale in Piemonte; ed a coloro che con ragione, si lagnano di essere diverso nelle diverse provincie, e nei diversi comuni, e talvolta rispetto a diversi contribuenti, il risultato delle denunzie.

Dette queste cose senza conchiudere neppure io per alcuna proposta di modificazione alla legge sottoposta alla discussione del Senato, ripeto che anche io darò il mio voto favorevole; non solo per la urgenza dei provvedimenti finanziari che vi si contengono, ma an-

che per un'altra ragione affatto individuale: ed è che mentre codesta legge, nella sua prima parte, è informata a principii opposti a' miei, ha bisogno di negarne l'applicazione per rendersi pratica.

Ha bisogno di dimenticare la perequazione del 1864: ha bisogno d'arrestare l'aumento del contingente Piemontese per il 1867, e di non arrestare la diminuzione degli altri contingenti: ha bisogno insomma di smentire il suo principio per rendersi praticabile.

Quando il legislatore segue un principio, che per rendersi applicabile ha bisogno di negare se stesso confessa solennemente che il principio è erroneo. Per concorrere a questa solenne confessione io voterò la legge.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato, un progetto di legge già discusso e votato dall'altro ramo del Parlamento per modificazioni al Reale Decreto 3 dicembre 1865 sulla costituzione del sindacato dei mediatori presso le Borse di commercio.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Ho chiesta la parola allorché l'onorevole preopinante scordando, mi pare, l'origine storica dei Parlamenti, sosteneva che in fatto di tasse ogni opposizione faceva sì, che screditate passando nel paese, la loro esecuzione diventava molto più difficile che non sarebbe stato, se opposizione stata non vi fosse, perchè gl'interessati parziali che colle tasse erano offesi si valevano dell'opposizione fatta in Parlamento per trovare motivo di non eseguire la legge.

Per poco che si desse sviluppo a questa teoria, bisognerebbe condannare assolutamente il sistema rappresentativo.....

Senatore **Scialoja.** Domando la parola.

Senatore **Farina.**.... giacchè il sistema rappresentativo ha per essenza principale, principalissima di ammettere la discussione nelle materie che concernono le tasse o le imposte.

È vero, che forse nell'improvviso del suo discorso non bene coordinando le sue idee, poco dopo soggiunse che egli avrebbe combattuto finchè poteva alcune leggi di tassa ora esistenti; dimostrando così egli stesso di riconoscere la verità che le leggi le quali debbono essere maggiormente combattute sono appunto quelle d'imposta, perchè, nell'attuare si deve introdurre nelle popolazioni la convinzione che sono buone, e quindi si deve discuterle e dirne tanto il bene quanto il male.

Ma la disgrazia nel caso nostro del non essere eseguita la legge non sta in ciò che siano state combattute quando sono state proposte; ma sta in che è venuto il fatto a dimostrare che in molte parti erano d'esecuzione impossibile, esecuzione, l'impossibilità della quale era stata riconosciuta da molti membri del Parlamento quando vennero proposte, ma che pel prestigio.

della parola (simile a quella dell'onorevole preopinante) in chi le difendeva, le ha fatte prevalere in Parlamento, sebbene non abbia potuto togliere il carattere d'impossibilità d'esecuzione che era inerente alle medesime.

Ecco il perchè le leggi vennero violate; perchè erano impossibili ad eseguirsi: ed oggi, riconoscendo questa impossibilità, abbiamo la prova della ineseguitabilità loro, malgrado lo sforzo d'ingegno di chi l'attribuisce ad altre cause, ma non può togliere la verità del fatto.

Del resto, io non intendo di tener dietro alle dotte escursioni ed alle osservazioni tutte dell'onorevole preopinante: qua e là però non posso a meno di notare alcune cose meno esatte che mi sembra siano state da lui asserite.

È vero che in Inghilterra il limite minimo dell'imposta sulla rendita fu variato; ma non mai colla latitudine nella quale vorrebbe farci credere il preopinante che la variazione abbia avuto luogo.

Chechè pertanto ne abbia egli asserito, mi permetta di dirgli che in Inghilterra la quota minima non fu mai minore di 100 lire sterline, e conseguentemente fu sempre maggiore del quintuplo di quello che anche egli trovava opportuno per noi. Nemmeno posso ammettere che vi sia stata oscillazione grande su questo punto; perchè ch'io sappia la quota minima oscillò da 150 a 100 lire sterline, ma al dissotto di 100 lire sterline non andò mai. Dunque vi era sempre un margine sufficiente per impedire che l'imposta sulla *ricchezza* diventasse imposta sulla *miseria*, come lo diventò nel nostro paese, perchè venendo a colpire quote di rendita piccolissime viene a colpire persone che realmente si trovano nella impossibilità di pagarle.

Questa osservazione fu fatta in Senato e dall'onorevole Revel e da me, e da quanti combatterono quella legge; tuttavia il prestigio della parola dei difensori della medesima la fece passare. Ma poi cosa ne avvenne? Che in pratica non si è potuto eseguirla; confermando così il fatto quanto dicevo, che la non esecuzione delle leggi fra noi non viene dalle opposizioni che si fanno alle medesime in Parlamento, ma dall'impossibilità di eseguirle quando sono mal concepite.

Non seguirò nemmeno l'onorevole preopinante nella distinzione tra la tassa generale e quella che sovrappone a tutte le altre, giacchè non crederei opportuno far qui soggetto di discussione una cosa che è sufficientemente estranea alla legge attuale. Dottissime, ma per me non persuadenti cose ho sentite; ma non credo opportuno intavolare discussione sulle medesime, sia perchè non sarei preparato, sia perchè la troverei fuori di proposito in questo momento.

Le modificazioni, del resto, che ci sono proposte mi sembrano vere necessità, perchè la legge, come stava prima, non si poteva convenientemente eseguire, ed il modificarla diventava una vera necessità; quindi come tali io accetto queste modificazioni.

L'onorevole preopinante disse: ma guardate che se bene quest'imposta sulla ricchezza mobile abbia destato

tanto clamore, pure non vi sono leggi d'imposta che siano ricevute ed eseguite con plauso.

Oh! di questo ne convengo anch'io pienamente, è certo che non si troverà mai chi batta le mani a colui che propone una legge d'imposta; ma però, fra il non battere le mani ed il non eseguire una legge d'imposta corre una gran distanza, e se al compianto conte di Cavour tentarono anni sono di rompere i vetri delle finestre, non è perchè le imposte d'allora fossero più odiose o più gravose di questa; no; ma solo perchè allora le imposte si pagavano, ed ora no; perciò allora si è tentato di rompere i vetri, ed in oggi si trova più comodo, senza nemmeno pigliarsi la pena di fare una passeggiata sotto le finestre del Ministro, di non pagarle addirittura, e di non darsene per intesi.

Noi sentiamo poi ricordarci ad ogni momento l'esempio dell'America e dell'Inghilterra, ed in queste citazioni io credo siavi un grande abuso.

Se parliamo dell'America, è assolutamente impossibile di avere dati di fatto per accertare, anche meno perfettamente, le ricchezze territoriali degli individui colle immense estensioni vergini non prima coltivate di quelle località che vengono ridotte a coltura. Come mai può il Governo colà sapere quanto i coloni, che vanno ivi a stabilirsi, hanno coltivato più o meno in un anno, e di quanto abbiano esteso le loro proprietà?

Questo è impossibile; e quindi la denuncia necessariamente diventa il fondamento delle loro imposte, perchè altrimenti non si avrebbero i mezzi di fissare le relative quote d'imposta; ma, per i paesi già provvisti di mappe catastali, questa necessità non è nello stesso grado, ed anzi infinitamente minore, perchè un dato per constatare le proprietà individuali con sufficiente precisione esiste.

Lo stesso principio influisce anche per la ricchezza mobile dei coloni, che vanno ora nelle Americhe, specialmente del Sud, e andavano dapprima agli Stati Uniti, perchè appunto quei coloni ritraggono una parte della loro ricchezza mobile dall'estensione delle loro proprietà territoriali; quindi l'accertamento della ricchezza mobile viene dall'accertamento della proprietà stabile, e quindi anche per la ricchezza mobile vi è la necessità della denuncia.

Ecco perchè gli abitanti di quei paesi, i quali, per indeclinabile necessità della loro posizione, vi si sono abituati, non hanno ripugnanza alla denuncia, mentre a noi, per conseguenza di istituzioni, e d'inveterata civiltà abituati a diverso sistema di accertamento della ricchezza, se voi volete imporre il giogo di un sistema diametralmente opposto al vigente, e che ci espone ad inconvenienti che mai si provarono col precedente sistema, è evidente, dico, che le nostre popolazioni vogliono attenersi al sistema precedente, perchè lo trovano meno inconveniente, meno erroneo, meno carico di molestie, che non sia l'altro. Eviden-

temente dunque il citare ad ogni istante l'esempio dell'America e dell'Inghilterra non calza, perchè anche l'Inghilterra ha avuta un'origine commerciale, che nel suo principio si rapportò in gran parte al possesso delle terre, specialmente dopo l'invasione di Guglielmo il Conquistatore, nella quale le terre furono distribuite ai conquistatori senza essere nè censite nè catastate, ancorchè colà si è reso necessario un sistema di denunce che non è necessario da noi.

È naturale in conseguenza che qui si trovi una repugnanza estrema ad un sistema che è necessario colà ma che non ha fra noi ragione di essere.

L'onorevole preopinante si congratulava infine che l'accertamento della ricchezza mobile avesse tra noi prodotto denunce di una quantità abbastanza considerevole di ricchezza mobile, dal che partiva per provare che buono era il sistema delle denunce, ma l'onorevole preopinante mi permetterà che io gli osservi, che per poco che egli rialzi il limite minimo dell'imposta, e faccia sì che non resti un'imposta di miseria mobile, ma davanti una imposta di ricchezza mobile, vedrà svanire gran parte dei suoi risultati, perchè il miliardo e 300 e più milioni di ricchezza mobile, che si crede aver accertato, una volta che siano ridotte le quote minime, si diminuirà almeno di un terzo.

Occorse a me di rimarcare un fatto (in un paese di non grande importanza è vero), ma pure occorre di verificare un registro di ricchezza mobile dal quale togliendo tutti quelli che non avevano 500 franchi netti di rendita scomparve poco meno che la metà del reddito, è vero che il paese era piccolo; ma è vero altresì che sono ben pochi quelli che formano i grossi risultati, e conseguentemente se egli dedurrà la quota minima delle denunce dall'imposta di ricchezza mobile, troverà la somma diminuita assai più di quello che probabilmente s'immagina.

Del resto, se io faccio plauso agli uomini speculativi non posso a meno di soggiungere che quando si tratta di affari, io auguro all'Italia, che gli uomini pratici abbiano il sopravvento.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Ho domandata la parola quando l'onorevole preopinante faceva certe allusioni che non potevano riferirsi fuorchè alle parole che io aveva pronunziate in questo recinto intorno alla legge in discorso, e aveva criticato quella sulla perequazione. Egli assicurava che coloro che censuravano non facevano il bene del paese.

È bensì vero che poco dopo disse che non intendeva alludere a me; lo desidero, lo credo perchè veramente dopo 44 anni che servo il paese ed il Re, non sarei guari disposto ad accettare una lezione di convenienza intorno alle parole che debbo pronunziare. Parlo liberamente in Parlamento; fuori non parlo nè nei ritrovi, nè cogli scritti, critico se occorre anche quello che il Governo fa, ma quando sono qui uso

del mio diritto di Senatore, e parlo con libertà di quello che credo possa meritare appunti.

Ciò premesso, io non posso riandare tutte le cose dette dall'onorevole preopinante con tanta facondia. Mi sento assolutamente incapace di lottare con lui; solamente mi ha fatto senso il sentire che egli ammette ora una cosa che in quel tempo ho sempre sostenuto e che egli allora lasciava da parte.

L'*income-tax* alla nostra tassa sulla ricchezza mobile è come il sole alla luna; l'*income-tax* prende tutta la entrata o rendita; vi è quindi una grande differenza tra il cogliere solo la ricchezza mobile e il cogliere a dirittura tutta la rendita di qualsivoglia natura.

Ho detto e ripeto che io ammetto un'imposta per dichiarazione semplicemente quando si tratta di poco; in diverso modo è impossibile poter fare assegno sulla verità di tali denunce, è impossibile farne il riscontro in guisa da essere sicuri che si prenda tutto quello che è dovuto.

Alla fin dei conti l'onorevole preopinante mi è parso venire in questa sentenza, cioè che la legge sulla ricchezza mobile non sia quella che ha da essere, che la legge di perequazione o di sperequazione come la domando io, non è quale dovrebbe essere; in tal caso siamo perfettamente d'accordo.

Io non ho fatto proposta; non mi credo, da tanto di venire incidentalmente a farne di somigliante natura. So per esperienza che le idee gettate hanno qualche cosa che abbaglia e che a prima giunta pare debbano produrre effetto, ma so poi che quando succede la riflessione, quando si prende la penna in mano e si esaminano le cose fino all'ultimo fondo, queste cambiano d'aspetto.

Io mi preoccupò delle condizioni generali prima, ma anche delle condizioni dei contribuenti; e desidero che una legge, quando è fatta, sia rigorosamente eseguita.

È un errore di queste leggi, le quali sono state risolte e attuate senza preoccuparsi della classe dei contribuenti. In sostanza quelle forme che speculativamente vengono facili, riescono invece complicate, e tali che quelli i quali debbono applicarle trovansi imbarazzati a darvi esecuzione. Quando le leggi portano una siffatta impronta è mio dovere il dichiarare che non possono produrre effetto.

Io ripeto, non ho fatto proposta alcuna; ho detto che voterò di cuore questa legge perchè produce tre benefici essenziali; domandavo solo che il Governo si preoccupasse di codesta questione perchè è mio vivo desiderio che la presente legge possa portare i frutti che se ne attendono. Non posso però dividere interamente l'opinione dell'onorevole preopinante sull'immenso arretrato sul quale egli fa assegno; è manifesto che ovunque furono stabilite leggi di questa natura si fondò su basi troppo larghe. Ma vi ha ancora una questione.

Ho detto di questa legge che è troppo inquisitoriale,

che va a cercare le segrete condizioni delle famiglie.

In Inghilterra, mi si dice, si fanno le dichiarazioni; è vero, ma non si pubblicano. Tra noi invece ogni individuo deve mettere in piena luce tutti i suoi disdetti, tutti i suoi crediti.

In sostanza voi volete che un uomo tenuto in molta stima, che ha fortuna, ma che ha pesi, quando questi vengano conosciuti perda il credito che è il primo tesoro che noi tutti dobbiamo avere.

Io non insisto maggiormente; voterò questa legge con molta soddisfazione, e spero che il Governo intanto troverà modo di farla produrre, e non si vedranno certi arretrati che sono scandalosi.

Infatti quando si trova che la città, il circondario di Livorno, con una ricchezza sicuramente grandissima, è quello che ha pagato meno di tutti, quando veggio una città come Bologna in debito di somma egregia; quando vedo che la Banca Nazionale ha anticipato circa un milione che figura tra quello esatto dal Governo, e che non è stato esatto dai contribuenti, io dichiaro apertamente che questi favori non vogliono esser fatti a niun conto.

La legge è uguale per tutti; e appunto perciò, tutti dobbiamo osservarla.

Non fo proposte speciali; desidero solo che simili disegni di legge siano studiati e studiati convenientemente; desidero che quando il Governo mi chieda qualche cosa io abbia la certezza che tal cosa è giusta, che le prove che mi si danno siano convincenti, ma non siano dipendenti dall'arbitrio dell'estimazione, che talvolta può essere effetto di poche vedute, di poca esperienza, di poche cognizioni, e talvolta ancora effetto di altre passioni, di altri effetti meno accettabili, meno giusti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. È inutile che io dica al Senato che non ho inteso di dare lezioni a chicchessia. Io ho inteso di mantener saldo, con tutto il rispetto dovuto agl'individui, il diritto che ha ciascun Senatore di discutere le opinioni di chicchessia, per autorevoli che fossero.

Io adunque mi permetto di discutere le opinioni del conte Di Revel, e debbo, sebbene con dolore, soggiungere che anche quando egli credeasse che io non possa discuterle, io manterrei libero l'esercizio del mio diritto. Quanto a me poi, mi compiaccio quando si discutono le mie opinioni, perchè io mi compiaccio sempre delle occasioni che mi si offrono di approfittare de' maggiori lumi degli altri ed apprendere qualche cosa di nuovo.

Io anzi non solo dichiaro che sentirò con piacere la critica delle mie opinioni, ma che accetterò volentieri anche qualche lezione, perchè lezioni può dare chiunque più sa, ed io reputo che il conte Di Revel sappia in queste materie assai più di me.

Passo dunque alla seconda parte, e mi permetterò

di compiacermi col conte Di Revel che egli convenga in un punto principalissimo del mio discorso, ed è che non sia conseguenza necessaria della natura della tassa sull'entrata, la difficoltà grande della sua applicazione e che quando si dia alle dichiarazioni un'altra forma e quando si introducano modificazioni di procedura, e specialmente quando si riduca a misure più discrete possa diventare accettabile. Era precisamente quello che ho detto io.

Dunque io mi conforto della sua autorità ed accetto in questa parte l'adesione che si è compiaciuto di darmi, e che io sempre accetterò come quella di un maestro sperimentato.

Quanto poi all'onorevole Senatore Farina, dirò che è già divenuto un mal vezzo troppo ripetuto in Parlamento, perchè si lasci senza alcuna considerazione, passar quasi in deplorabile adagio, quello di contrapporre i puri pratici ai teorici. Praticare, in tutte le lingue del mondo significa applicare quel che si è appreso di fare: un pratico che non sia teorico, che non sappia quel che fa è un pratico animalesco, non è pratico, è un asino. Quello che lamento io, e con me molti altri, si è che la coltura in Italia sia caduta giù e giù molto; ed è questa la principale ragione per cui non ostante le ottime disposizioni naturali, ci reggiamo a mala pena, e stentiamo a sollevarci al livello delle altre nazioni civili. Quello che auguro al mio paese con tutta la forza dell'animo mio si è che la coltura dello spirito si diffonda sempre più e si migliori, sicchè possiamo aver anche noi, come in Inghilterra, dei Ministri di Finanza che dopo aver parlato del Tesoro da uomini che sanno, si ritirino in casa e traducano Omero, o se vuolsi anche, scrivano romanzi; degli oratori che non abbiano a vergognarsi di citare Virgilio, siccome fanno e lo Stanley ed il Gladstone medesimo, che rassomigliando il *deficit* alla *fama* descritta dal poeta, ne rammenta gli splendidi versi fra gli applausi di un'assemblea a cui il gusto degli affari non fa perdere quello delle lettere. La poca cultura odierna è funesta all'Italia quanto il disavanzo, e più forse del disavanzo delle nostre finanze. Oltretutto, Signori, dei teorici che si occupano di fatti e di cifre, che li discutono e li criticano in Parlamento, io ne vorrei pur molti. Essi almeno saprebbero intendere le cifre ed i fatti che adducono; poichè non intende nè cifre nè fatti chi non è illuminato dalla scienza, chi non ne sa l'intimo valore, ma ne vede appena le apparenze.

Io però desidero al mio paese uomini pratici; ma uomini che osino di stender la mano a fare, dopo aver vegliate le notti ad apprendere: uomini che versino nell'esercizio delle cose che hanno imparato, e che possano scacciare dal tempio que' faccendieri i quali si vantano pratici, sol perchè non vogliono confessarsi ignoranti.

Ogni qualvolta sentirò ripetere in Parlamento cote- sto luogo comune dei pratici e dei teorici, domanderò la parola, per denunziare l'errore che si vuol

per esso accreditare, e che certo incontra la simpatia dei più; perchè in Italia sventuratamente i più sono ignoranti. E Dio voglia che questa ignoranza si restringa, perciocchè siccome il Baudini argutamente diceva, la maggiore delle miserie, la miseria più persistente, quella che meno si può combattere, è l'ignoranza.

Quanto poi alla osservazione dell'onorevole Senatore Farina intorno al malcontento che la imposta della ricchezza mobile, e che io meglio chiamo della entrata eccita in Italia in confronto delle imposte che altra volta erano in vigore nel Piemonte, non posso accettare il contrapposto che egli faceva delle une alle altre.

Egli dice, se i contribuenti della tassa sull'entrata non hanno rotti ancora i vetri dei Ministri, egli è perchè questa imposta non si paga in Italia; mentre le vecchie imposte a cui fu sostituita si pagavano in Piemonte. Ebbene, o Signori, se vi prenderete la cura di raggiugnare alla popolazione degli Stati Sardi di quel tempo, il prodotto annuale delle imposte di cui si parla, vedrete che saranno fra loro come 33 milioni starebbero alla popolazione d'Italia. Ora, le sole quote realmente versate sino a tutto aprile per la imposta sulla ricchezza mobile del 1865, ammontano a 46 milioni. Dunque la parte pagata di questa imposta supera già di molti milioni la somma totale di quelle imposte che facevano rompere i vetri delle finestre del conte di Cavour.

Vero è sempre quello che diceva l'onorevole conte Di Revel, e che io ripeteva, cioè che questa imposta è troppo grave, che l'aliquota deve essere abbassata per renderla più praticabile; ma sta in fatto, o Signori, che la sola parte di questa imposta già pagata supera la somma di tutte le imposte che si pagavano proporzionalmente sull'entrata in Piemonte sotto vari titoli.

Ora, se una imposta nuova tanto combattuta, ha in Italia fruttato con minore risentimento più che non fruttavano quelle, il mio argomento regge non ostante l'arretrato di 20 milioni.

L'onorevole Senatore Farina soggiungeva che se si è accertato nel 1864 e con le revisioni posteriori delle dichiarazioni una rendita imponibile di 1300 milioni circa, è da credere che quando venissero escluse da tassa, come a me pareva conveniente, l'entrata sino alla misura di lire 500, verrebbe anche a mancare tanta parte di questi 1300 milioni da far immensamente diminuire il frutto della tassa.

Certamente l'osservazione è giusta; ma è bene che si sappia in quali termini ed in quale misura ciò avverrebbe; oltre di che se l'osservazione è giusta, ciò non toglie che non la tassa, ma l'entrata, che potrebbe essere imposta, l'entrata accertata sia di 1,300 milioni. Ed io diceva che quando per la prima volta gli Italiani hanno dichiarato 1,300 milioni netti di debiti e ridotti alla misura imponibile, non è da credere poi che le dichiarazioni dispiacciono sino a quel

punto che vuol farsi credere o che non vulgano a scoprire le entrate.

E per vero, se io vado a confrontare i catasti delle terre con la rendita reale fondiaria in Italia trovo una differenza forse maggiore di quella che non passi tra il 1,300 milioni di entrate dichiarate e quella maggior somma a cui forse potranno realmente montare le entrate nette di debiti.

Quanto alla diminuzione che l'esenzione della entrata di 500 lire apporterebbe, alla somma imponibile, si è già fatto un calcolo ufficiale approssimativo e fondato sulle dichiarazioni delle entrate *minime*, siccome io chiamo quelle che non oltrepassino le 500 lire. I calcoli fatti sopra dati statistici portano che perderebbonsi 463, 310 mila lire di materie impuibili sopra i 1,300 milioni. Senza dubbio questa sarebbe una perdita considerevole, ma se si considera che a questo modo l'arretrato diminuirebbe certamente di molto, non si dee veramente credere che questa riduzione sia una vera, reale ed effettiva perdita sul bilancio dello Stato.

Presidente. Ha la parola il signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Dovendo succedere nel parlare a così autorevoli e valenti oratori mi conviene invocare dalla benevolenza del Senato molta indulgenza; e poichè tutti gli onorevoli preopinanti hanno convenuto in sostanza nello accettare il progetto di legge, può parere per avventura men necessario che chi ha il pericoloso onore di rappresentare qui il Ministro delle Finanze spenda parole per raccomandarne l'adozione al Senato.

Ma opportunamente avvertiva l'onorevole Senatore Scialoja, che il Governo deve essere preoccupato non solamente di ottenere la preponderanza numerica che assicura l'approvazione di una legge; ma deve essere sollecito altresì di dileguare l'effetto di certe affermazioni, le quali, quando fossero accettate dalla coscienza e dall'opinione pubblica, farebbero mancare alla legge il suo concetto essenziale e precipuo, vale a dire: la giustizia.

Non dico per questo che sia limitato menomamente l'ambito delle obiezioni, che uomini preclari per esperienza e per dottrina possono fare ai progetti di legge che si presentano al Parlamento; ma quando le obiezioni sono tali, che avendo buon fondamento imprimerebbero alla legge il marchio della ingiustizia, è dovere dei difensori della legge il confutarle.

So pur troppo anche per mia esperienza, quanto facilmente la parola tradisca il pensiero; ma ieri, quando l'onorevole Senatore Farina pronunciò il suo discorso, non potei a meno di notare una sua proposizione, la quale io ritengo abbia tradito od oltrepassato il suo pensiero. Accennando ai miglioramenti ed alle riforme, che per suo avviso erano introdotti dal progetto che stiamo discutendo nelle leggi vigenti sulle imposte dirette, egli si felicitava perchè veniva finalmente riconosciuta l'*ingiustizia* della legge di perequazione dell'impo-

sta fondiaria, che egli preferiva chiamare di sperequazione. Io prego l'on. Farina, prego tutto il Senato a considerare se possa convenientemente supporre e dirsi che il Parlamento, i grandi poteri dello Stato quando fanno una legge possano non essere persuasi dell'intima sua bontà e giustizia. E il Parlamento riconosciuto che avesse l'ingiustizia di una disposizione legislativa, non è a supporre che possa contentarsi d'una scarsa riparazione, e non piuttosto affrettarsi a correggere del tutto la commessa ingiustizia.

L'onorevole Senatore Farina, credo molto più ponderatamente in una delle sedute nel 1864 in cui si discuteva la legge di conguaglio, non tanto si querelava di ingiustizia nel riparto del contingente generale dell'imposta fondiaria, sebbene non fosse guari favorevole ai concetti generali a cui si informava la legge, quanto, e sono sue parole, del troppo rapido trapasso da un contingente piuttosto tenue ad uno veramente insopportabile d'imposta.

Questo fatto conseguente al conguaglio con aumento contemporaneo del contingente generale d'imposta fondiaria, cioè il trapasso troppo rapido da una a più grave misura imposta, può costituire un inconveniente economico, non costituisce punto un'ingiustizia.

È vero che l'onorevole Senatore Farina nelle discussioni del 1864 faceva anche altri appunti alla legge di conguaglio; ma credo poter affermare, che la conclusione del suo discorso del 14 giugno 1864 fu appunto questa, che aderiva alla proposta della minoranza della Commissione, perchè senza alterare i contingenti compartimentali, frutto di lunghi, dotti e coscienziosi studi, portati dalla legge di conguaglio, attenuava gli sbalzi e i troppo rapidi passaggi.

E che non sia stato nello intendimento dell'altro ramo del Parlamento che ha già votato questo progetto di legge il proposito di riparare ad una creduta ingiustizia, ma sibbene d'adottare un nuovo temperamento, invocato da l'onorevole Senatore Farina e dalla minoranza della Commissione del Senato nel 1864, lo si trae dal tenore della relazione che fu presentata dalla Commissione della Camera dei Deputati.

Auzi, siccome il pensiero espresso dall'onorevole Senatore Farina venne in mente anche a qualcuno degli onorevoli componenti la Camera elettiva, ne sorse la necessità di dichiarare apertamente che colla disposizione transitoria relativa al contingente prediale dei cinque compartimenti nei quali dal 66 al 67 dovea operarsi un aumento d'imposta, che resta sospeso secondo il presente progetto di legge, non s'intendeva di toccare nè punto nè poco alla legge di conguaglio, che non si voleva stabilire alcun precedente intorno alla legge stessa.

I nomi dei due deputati che sottoscrissero quella dichiarazione votata dalla Camera, gli onorevoli Ferraris e Minghetti provano abbastanza colla sola associazione dei nomi, che appunto questo fu il pensiero

della Camera dei Deputati. Quindi per parte del Governo non posso menomamente ammettere che l'articolo primo del progetto di legge che stiamo discutendo, tenda a riparare un'ingiustizia. Questo articolo invece s'opponesse all'opinione di molte onorevoli persone, che credettero e credono, senza mettere in dubbio la giustizia relativa dell'ammontare dei contingenti compartimentali, la quale consta tutta di confronti, non esservi disposizione di legge che possa senza grave perturbamento aggravare d'un tempo troppo breve e con troppo forte misura la imposta fondiaria.

L'onorevole Senatore Scialoja, quando nel gennaio 1866 proponeva il suo disegno generale per l'assetto dell'imposta fondiaria splendidamente sviluppava e dimostrava questa tesi, fondata specialmente sul pronunziato che l'imposta fondiaria s'identifica quasi e si confonde col prezzo del fondo.

Ma la logica mentre lo rendeva avverso a questi aumenti d'imposta operati in modo che ne venisse sottrazione al capitale fondiario, lo portava ad estendere alle entrate fondiarie la imposta sui redditi di ricchezza mobile. Imperfettamente applicato il suo concetto colla tassa speciale del 4 per 100 dalla Commissione celebre dei Quindici, sarà, almeno per ora, giusta il presente progetto, del tutto abbandonato.

Ciò premesso, rispetto a quell'obiezione udita nella seduta di ieri, e passando ai discorsi uditi nella seduta d'oggi, mi sia permesso aggiungere qualche considerazione intorno ad alcuni punti, ne quali le critiche dell'onorevole Senatore Farina trovano conferma nella molta autorità della parola dell'onorevole Senatore di Revel.

L'onorevole Senatore di Revel del pari che l'onorevole Senatore Farina, quando fu discussa sul finire del 1863 la parte della legge di imposta sui redditi della ricchezza mobile, che scendeva troppo basso colpiva un troppo grande numero di contribuenti, l'uno e l'altro esposero splendidamente e lungamente, come colpendo dell'imposta anche quelli che meno hanno di fortuna, si creavano ostacoli, e difficoltà grandissime nell'esecuzione della legge; come si sarebbe avuto un numero grandissimo di quote inesigibili, vale a dire iscritte inutilmente nè ruoli senza che si potesse poi operare la riscossione.

Ma le loro critiche d'allora nel presente progetto di legge hanno appunto una soddisfazione; anzi dirò di più la loro critiche ebbero la più grande soddisfazione nel decreto legislativo del 28 giugno 1866 il quale abolì le tasse minime, le quali colpivano non meno di due milioni e mezzo di contribuenti.

Entrati una volta per quella via, parve opportuno procedere anche più oltre.

Quindi colla legge che ora si discute, si allargano i confini di quel minimo reddito entro i quali non cade la imposta; e l'esenzione dalle tasse di coloro che non hanno reddito di lire 250 si estende e a coloro il cui reddito non supera 400 lire imponibili, dico imponi-

bili, cioè lire 640 effettive; perchè i riguardi maggiori che si vogliono usare ai contribuenti, concernono appunto quelli che ritraggono i propri redditi dalle opere manuali e dal salario.

Mediante questa disposizione verranno cancellati dai ruoli delle imposte oltre 650 mila contribuenti; per modo che dal giorno che quest'imposta fu stabilita al dì d'oggi, il numero complessivo dei contribuenti da 3 milioni e 800 mila sarà ridotto a sei o settecento mila circa.

Non mi pare pertanto che la presente sia buona occasione di fare alla legge l'obbietto, che essa discenda troppo basso, che s'aggravi sulla miseria, e che non faccia altro che ingrossare i ruoli di un numero sterminato di quote inesigibili.

Ma gli onorevoli Senatori Di Revel e Farina col loro critiche miravano più largamente ad oppugnare in generale il sistema delle dichiarazioni: epperò mi è d'uopo arrestarmi a ragionare su questo argomento.

Quando la legge era discussa sulla fine del 1863, veramente gli uomini che erano stati estranei all'amministrazione della cosa pubblica dovevano titubare grandemente e rimanere incerti se quella legge avesse potuto avere alcuna esecuzione.

L'onorevole Senatore di Revel, la cui autorità per il senno e per la pratica degli affari era ed è grandissima, in quell'occasione accennava, come il sistema delle dichiarazioni fosse meno consentaneo all'indole ed alle abitudini del popolo italiano. Egli asseriva che questi inconvenienti, questi difetti si sarebbero incontrati non solo nei contribuenti per fare con sincerità le loro dichiarazioni, ma si sarebbero incontrate ben anco per parte delle Commissioni comunali, consorziali o provinciali nell'adempire al grave compito, che la legge voleva ad esse affidare.

Non fu senza grande incertezza, che il Ministro delle Finanze d'allora, e con grande precipitazione, mise mano all'opera di eseguire questa imposta.

Ma quando da soli 59 Capo-luoghi di provincia in Italia si ottenne una dichiarazione complessiva di reddito di 600 milioni: quando dopo compiuto l'accertamento in tutto il Regno si ebbe il risultato di un miliardo e settecento milioni di lire di reddito lordo, ridotto poi in effettivo ad un miliardo e trecento milioni, i timori si rasserenarono, la speranza stessa fu superata e vinta; e non so davvero come oggi si possa dubitare della bontà del sistema, o della possibilità di applicarlo.

Dirò anzi di più che io non ricordo, che fra coloro che sostennero più vivacemente, e con maggiore convinzione il sistema delle dichiarazioni, nessuno abbia mai osato mettere in prospettiva innanzi al Parlamento i risultati di un accertamento, che arrivassero alla cifra di un miliardo.

E un miliardo e trecento milioni di reddito effettivo, sebbene inferiori alla realtà, non sembreranno pochi; poichè questo miliardo e trecento milioni di lire di

reddito effettivo provano che fin dal primo anno in cui questo sistema andò in esecuzione ha già sorpassato il *maximum*, a cui è calcolato ammontare la rendita effettiva fondiaria nel Regno d'Italia, non compreso il Veneto.

Tutti gli studi che ho esaminato, i quali sulla base della rendita catastale vollero stabilire quale fosse la rendita effettiva dell'Italia, non hanno mai oltrepassato, anzi spesso sono stati non poco al dissotto di un miliardo.

Ora, in Italia, di cui pur si dice essere la proprietà mobiliare ed il reddito industriale di tanto inferiore alla proprietà fondiaria e al reddito agrario, in Italia dove tante volte udimmo a dire, l'Italia si occupi di agricoltura, l'Italia è segnatamente paese agrario, l'industria ed i redditi che ne conseguono, avranno sempre fra noi assai limitata importanza; in Italia col sistema delle dichiarazioni, nel primo anno e con grandissima ristrettezza di tempo, e con poca o nessuna pratica e degli Agenti finanziari e delle Commissioni la somma dei redditi accertati di ricchezza mobile ha raggiunto un fine insperato dagli stessi patrocinatori del sistema delle dichiarazioni, vale a dire un miliardo e trecento milioni di rendita effettiva, somma superiore di più d'un terzo al calcolo della rendita fondiaria effettiva.

Il Governo, che aveva così giustamente fatto a fidanza col popolo Italiano, e vide alla prova come il sistema fosse presso di noi perfettamente applicabile, (ed io confesso che in un paese che non sia civile il sistema delle dichiarazioni è assolutamente impraticabile) il Governo confortato del felice esperimento volle applicarlo ad altre ragioni d'imposta.

E qui pure aggiungerò che i risultati del sistema delle dichiarazioni hanno superato tutto ciò che gli uomini più sperimentati e più dotti credevano si potesse ottenere.

Chi avesse vaghezza di guardare negli atti della Commissione che studiò lungamente, e raccolse i materiali per la perequazione dell'imposta fondiaria, troverà che d essa calcolava la rendita dei fabbricati, (non la rendita catastale ma la effettiva) a 168 milioni. Or bene il primo accertamento della rendita dei fabbricati fatto col sistema delle dichiarazioni ha dato un imponibile di 251 milioni, vale a dire la metà di più di ciò che era calcolato.

Ma sarebbe ingiusto il pretendere che sifatto sistema desse tutti i suoi frutti nel primo anno della sua applicazione. Io non ho avuto l'onore di sostenere il sistema delle dichiarazioni nè innanzi a questo, nè innanzi all'altro ramo del Parlamento; ma vorrei appellarmi ad alcuni di quelli che lo sostennero, e vorrei chiedere ad essi, se veramente abbiano creduto che il sistema nel quale avevano fede potesse dare tutti i suoi frutti nel primo anno della sua applicazione. Io credo che anche i più favorevoli al sistema abbiano creduto che soltanto in una serie di anni, mediante rettifiche, mediante confronti si fosse potuto

riuscire a dare un buono e normale assetto all'imposta sulla base delle dichiarazioni.

L'esperienza fatta nel 1865 prova come questa progressione e questo perfezionamento nell'assetto dell'imposta, mediante le dichiarazioni ed il loro sindacato, non era già un'illusione.

Diffatti, benchè le rettificazioni ammesse pel 1865 non riguardassero redditi nuovi che si fossero creati in quell'anno, ma si riferissero e per ragione di sostanza e per ragion di tempo ai redditi del 1864, diedero per risultato un aumento di 26 milioni e mezzo sul reddito imponibile.

Quindi non infondatamente il Ministro delle Finanze e la Commissione dei Quindici supponevano, che i 983 milioni di reddito imponibile risultati per il 1865 potessero salire per il 1866 ad un miliardo. E poichè il Capitolo terzo del Bilancio dell'entrata si fonda su questa somma di redditi accertati, e a questo reddito di un miliardo non fa altro che applicare l'aliquota stabilita dalla legge, non so per questa parte come regga l'obiezione che fece il Senatore Farina al Governo, vale a dire d'ingrossare artificiosamente e senza convinzione le cifre del bilancio.

Ho detto senza convinzione, perchè se il Ministro delle Finanze, senza avere alcun dato, anzi contrariamente alle risultanze che gli vengono dall'applicazione della legge, stabilisse le cifre che egli propone al Parlamento Nazionale, non so su qual fondamento o di convinzione o di persuasione egli preparasse i disegni di legge.

Non posso abbandonare l'argomento, senza rispondere ad un'altra osservazione dell'onorevole Senatore di Revel. Egli accennava a gravi imperfezioni e disuguaglianze nell'accertamento dei redditi individuali. Ma chi ha mai presunto che la prima opera d'accertamento in materia tanto varia e fuggevole potesse riuscire perfetta? Se però consideriamo che nel 1864 i reclami non giunsero al numero di 17,000, mentre nel paese classico dell'imposta diretta mobiliare, dove il sistema delle dichiarazioni è tanto antico, furono ben 250,000 i reclami nella sola città di Londra durante il 1863, avremo ragione d'esser lieti dell'opera nostra, e di trarre dal paragone non lieve conforto a proseguire per la via intrapresa.

Ciò detto rispetto al sistema delle dichiarazioni, che giova mantenere in credito, perchè quando quel sistema dovesse cadere, io credo che bisognerebbe contemporaneamente rinunciare a qualsivoglia fondata speranza di dare un assetto alle finanze italiane, specialmente nel ramo delle imposte dirette, passerò a rispondere a qualche altro appunto fatto dagli onorevoli Senatori oppositori.

L'onorevole Senatore di Revel accennava alla gravità degli arretrati che si verificano nella riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile; e ne chiamava in colpa il Governo. Egli computava questi arretrati a 120 milioni, se non erro.

Io non ripeterò ciò che diceva l'onorevole Senatore Scialoja, vale a dire che quando si calcolano gli arretrati bisogna tener conto solamente di ciò che si è richiesto ai contribuenti e non delle rate che sono soltanto virtualmente scadute.

Quando si vuole (riportandosi alla fine di marzo 1867) stabilire quale sia l'arretrato che i contribuenti debbono alla finanza, bisogna limitarsi a ciò solo che fu dimandato, non potendosi portare a carico dei contribuenti ciò che non fu loro richiesto.

Se poi per Governo l'onorevole Senatore di Revel intende tutto il complesso che regge e governa la cosa pubblica, ossia tanto il Parlamento che l'Amministrazione, allora io posso riconoscere giusta e fondata la sua osservazione, vale a dire, che non sia senza colpa del Governo, che la riscossione di questa imposta sia in arretrato; ma se dicendo Governo, intende in senso più limitato parlare del potere esecutivo, mi permetta di dirgli che non potrei accettare la sua censura, e difatti non ho che ad appellarmi a ciò che stiamo adesso facendo qui.

Qui stiamo discutendo su ciò che si dovrà domandare ai contribuenti italiani dal 1 di luglio 1866...

Senatore Di Revel. No, no, per il 1865.

Commissario Regio.... Ora domando io se.....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Commissario Regio.. Se il Governo, inteso nel senso più ristretto di potere esecutivo, possa essere rimproverato di non essere in corrente nella riscossione delle imposte.

L'onorevole conte Di Revel osservava sopra una tabella di riscossione, la quale fu presentata all'altro ramo del Parlamento, che vi sono non poche provincie, le quali veramente si trovano in uno scandaloso ritardo per rispetto al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Io non ebbi difficoltà di dichiarare, e qui lo ripeto, che appunto fra le provincie, che si distinguono per la loro negligenza, sono annoverate quelle, alle quali per nascita ho la ventura di appartenere.

E dissi questo, non perchè fosse necessario alla sostanza dell'argomento, ma perchè veniva questa osservazione da Deputati di quelle provincie, nei cui giornali io fui personalmente accusato di avere, nella pubblicazione degli stati delle riscossioni delle imposte dirette, falsato o simulato il vero, per fare apparire negligente chi non lo era, e diligente invece chi più degli altri era negligente nel pagamento delle imposte. Ma gli onorevoli Senatori che appartengono a quelle provincie alle quali accenno, sanno, e possono farmene fede, che avvi colà una circostanza eccezionale, che rende le popolazioni ritrose al pagamento di questa imposta; ed è una brutta esperienza fatta sotto un Governo impotente, che felicemente cessò.

Il Governo pontificio dopo il 1849 stabilì un'imposta che aveva forma diversa da quella che abbiamo adottata nel Regno d'Italia, ma di natura somigliante, e che si chiamava imposta sulle arti, sul commercio e sulle professioni.

Or bene, il Governo Pontificio l'ha potuto per pochi anni ed a stento riscuotere da quelli che facevano piccolo numero, come medici, avvocati, ingegneri, ma dalla massa di quelli che avevano redditi mobiliari non l'ha potuta riscuotere giammai; e per dieci anni ha figurato nei bilanci dello Stato Pontificio il prodotto di quell'imposta che non è stata mai riscossa.

I partiti ostili al Governo hanno avuto troppo facile via nel naturale interesse che vi è nei tassati a non pagare, per far credere che l'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarebbe abbandonata. Dissero: resistete e non pagherete. È a questa circostanza specialmente che si deve attribuire la eccezionale condizione, in cui si trovano quelle provincie rispetto al pagamento dell'imposta.

Aggiungerò all'onorevole Senatore Di Revel che vi fu un'altra causa di ritardo nella riscossione. Nelle Romagne e nelle altre provincie ex-Pontificie vige un sistema presso a poco uguale a quello di Lombardia; dovrebbe inferirsene che auco i risultati della riscossione dovrebbero essere nelle une e nelle altre provincie presso a poco uniformi. Ma ciò non è pur troppo. Nella provincia di Cremona, degna d'essere proposta a specchio di tutte, abbiamo l'esempio di neppure un centesimo dovuto per imposta di ricchezza mobile del 1865; e nelle provincie di Sondrio, di Como, Brescia e Bergamo abbiamo un tale arretrato che non vale la pena di essere posto in conto, anzi posso aggiungere che questi apparenti arretrati non sono superiori all'ammontare delle quote, che bisognerà rimborsare ai riscuotitori per riconosciuta inesigibilità.

Nelle Romagne ed in tutte le provincie ex-Pontificie vige ugual sistema di riscossione, ossia l'obbligo negli esattori di rispondere del non riscosso, come se fosse alla scadenza delle singole rate puntualmente riscosso. Ma mentre in Lombardia lo Stato fa valere il principio dell'inesatto per esatto verso tante ricevitorie quante sono le provincie, ha nelle provincie ex-Pontificie un solo riscuotitore, la Banca Nazionale. Questa, come gran potentato finanziario, credette di poter schivare l'obbligo che derivava dal suo contratto, di versare cioè alle scadenze l'inesatto per esatto; e fu solamente quando fu persuasa che essa a questa necessità non poteva sfuggire, che cominciò a adoprarsi con quell'energia che prima non aveva punto avuta, all'esazione dell'imposta. Ma intanto la sua mollezza aveva avvalorato la fallace lusinga alla quale io pur dianzi accennava.

L'onorevole Conte di Revel a questo proposito ha detto: badate che l'arretrato che avete nelle provincie ex pontificie, e parmi abbia specialmente accennato Bologna, si ingrosserà ancora di un milione che dovrete restituire alla Banca. Confesso che io non intendo come e perchè lo Stato debba restituire questo milione alla Banca. La Banca, nonchè recuperare somme sborsate, deve versare quella somme che figurano qui come arretrate nella tabella. Anzi dirò di più, che

se il Ministro delle Finanze non si fosse preoccupato delle condizioni del credito pubblico, avrebbe dovuto esigere dalla Banca che alla scadenza delle rispettive rate d'imposta avesse versato il tutto; e se si può far rimprovero al Governo può esser questo, di non aver cioè così nelle provincie ex pontificie come in taluna delle Lombarde, fatto sì che alla scadenza delle rate fosse versato tutto l'ammontare delle imposte.

Ma se il Governo, attese le circostanze eccezionali, ha creduto di poter usare delle agevolezze, le quali però ebbero termine col 30 aprile, di modo che lo stato presente delle riscossioni, credo sia di molto migliore che non appaia dalle tabelle presentata al Parlamento, io non ne veggio come d'altra parte possa avvenire che la Banca abbia versato delle somme che convenga restituire.

Non è per arte oratoria che io faccio quest'osservazioni, ed dico sinceramente di non aver compreso l'obbiezione. Che se l'onorevole Senatore Di Revel ora o più tardi volesse spiegarmi come possa avvenire, che la Banca debba ripigliare dalla cassa dello Stato una parte dell'imposte che ha versato, io gli sarò ben grato, e sarò lieto se potrà dargli una spiegazione, che egli possa trovare soddisfacente.

Senatore Di Revel. La quistione è semplicissima. La Banca aveva assunto l'onere di riscuotere i tributi diretti, i tributi fondiari a cui le popolazioni erano abituate; e qui non ha incontrato difficoltà. Ma il giorno che volle riscuotere il tributo diretto, non sulla fondiaria, ma sull'individuo, trovò gravi difficoltà. Il Governo non ha creduto conveniente di darle forza per assisterla nel fare le esecuzioni e intanto diceva: « pagate » e la Banca pagò. In seguito ella disse: « adagio, io non pago più; il Governo cominci a rimborsarmi quello che ho pagato, quello che ho anticipato e poi darò il resto ».

Credo che tali siano le vere condizioni delle cose; cose tutte che ho già detto l'anno scorso, e allora l'onorevole Scialoja mi rispose in termini un po' vaghi perchè non aveva presente le cose, ma il fatto sta così.

Ora vi saranno state delle combinazioni particolari come accennava per Bologna come per Livorno; io non vi entro, ma, dico, la cosa è così; i contribuenti non hanno pagato niente affatto.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ringrazio l'onorevole Conte di Revel. In quanto a Livorno ci verrò; intanto risponderò alla spiegazione che si è così cortesemente compiaciuto di darmi.

Dirò meglio invece di dargli una risposta, sottoporro all'onorevole Conte di Revel una semplice considerazione.

Fra il Governo e la Banca a cominciare dal modo di intendere le sue obbligazioni, rispetto all'inesatto per esatto, fino agli ultimi termini del contratto, le

cose non sono passate senza contrasto; perchè la Banca guidata dal proprio interesse sosteneva una cosa, ed il Governo guidato dal sentimento dell'interesse pubblico ne riteneva un'altra.

Le circostanze accennate dall'on. Conte di Revel sono bensì allegare dalla Banca, ma contraddette da atti e da documenti, dei quali non fa difetto all'Amministrazione, e che potrebbero all'uopo essere prodotti.

Probabilmente la Banca, la quale giuridicamente non può sfuggire all'obbligo dell'inesatto per esatto, vorrà opporre delle eccezioni, e fra questa vi sarà quella indicata dall'onorevole Senatore Di Revel. Ma io lo prego, e sono certo che egli lo farà di buon grado, di non dare la autorità della sua opinione ad un fatto la cui esistenza è contrastata dal Governo; il quale sempre ha messo a disposizione della Banca quanti cursori ed agenti volle, e quanto aiuto di forza pubblica era richiesto, perchè la riscossione dell'imposta avesse luogo.

Anzi aggiungerò che forse il primo esempio dato di esecuzione forzosa per l'imposta di ricchezza mobile in Romagna fu dato per impulso, ripetutamente dato alla Banca dal ministero delle finanze. Il ministero delle finanze disse alla Banca: se voi non volete compromettermi questa imposta non dovete cominciare dal fare l'esecuzione sul pizzicagnolo, sul piccolo bottegaio, rivolando contro l'amministrazione pubblica la massa della popolazione; cominciate a colpire i più alti e i più ricchi. Ed anzi una raccomandazione speciale del Ministero fu in un caso fatta alla Banca, di procedere ad atti esecutivi contro un sindaco di una città cospicua delle Romagne.

Queste cose ho stimato non inopportuno dichiarare all'on. Senatore di Revel, perchè desidero che ritenga che il Governo non è venuto meno agli obblighi che aveva come amministratore della pubblica finanza, e come contraente rispetto alla Banca. E la Banca non potendo invocare niuna circostanza di fatto che possa far venir meno gli obblighi assunti nel suo contratto, non si darà mai caso che essa possa recuperare il milione di cui l'onorevole Di Revel parlava.

Per quanto riguarda a Livorno, le sue condizioni rispetto al pagamento della imposta appaiono veramente eccezionali in tutta la Toscana. Ma la causa dell'eccezionale arretrato che verificavasi a Livorno alla fine di marzo deve attribuirsi in gran parte anche alla lentezza colla quale furono eseguite le operazioni di accertamento e di sindacato delle dichiarazioni, e i susseguenti lavori amministrativi. L'esempio di Livorno e l'esperienza fatta in quella città è stata forse il più forte motivo, per cui in un articolo della legge che si sta discutendo il Ministro delle Finanze abbia chiesto facoltà al potere legislativo, di poter proseguire nell'applicazione e nella riscossione dell'imposta, anche senza attendere che i corpi elettivi che debbono avervi parte abbiano adempiuto al loro incarico.

Mi restano a dire brevi parole intorno al riparto della imposta fondiaria in Piemonte, il quale deve eccezionalmente operarvisi con sistema analogo a quello seguito per la ricchezza mobile. Le antiche basi di repartizione dell'imposta in quel compartimento, era ed è universalmente riconosciuto essere disformi, disparatissime e viziose. Ma all'incontro il riparto di tutta la somma dei contingenti comunali e consorziali in prima, e poscia provinciali, sulla somma delle rendite fondiarie accertate, quantunque non apporti una vera ingiustizia, può parere all'onorevole Farina ed a quanti con lui consentono, essere apportatore in molti casi di quei subitanei aggravii, che riescono insopportabili alla proprietà fondiaria. Il riparto dei contingenti fatto per intero sulle rendite accertate non è, a dir vero, scevro d'inconvenienti, ed è per questa ragione che il Governo ha ordinato la sospensione dei ruoli che già trovavansi all'stiti per liquidare l'imposta riferibile al 1865 e al 1866, provvisoriamente riscossa sui ruoli raddoppiati del secondo semestre 1864, mentre d'altro canto col consiglio d'autorevoli persone di quelle provincie studia se non sia regolare e conforme alla legge del 14 luglio 1864, ripartire in ragione della rendita accertata, soltanto l'aumento d'imposta, lasciando il vecchio contingente d'imposta distribuito com'era.

Quanto alle difficoltà che s'incontrano nell'eseguire le vulture, dall'onorevole Senatore Di Revel esposte, è cosa di cui vivamente si occupa l'amministrazione; e già ha allestito un progetto di legge, che verrà presentato dopo l'approvazione d'altro progetto sulle vulture dei fabbricati che pende innanzi all'altro ramo del Parlamento, il quale dia facoltà al Governo di stabilire i modi con cui si possa tener dietro al trapasso continuo delle proprietà prediali.

Gli articoli 68 e 69 del Regolamento 25 maggio 1865 fatto per l'esecuzione della legge di conguaglio nel compartimento di Piemonte e Liguria, giovi frattanto notarli, prescrivono che le mutazioni di proprietà continuino a tenersi in evidenza coi vecchi sistemi, finchè alla bisogna non sia analogamente al nuovo sistema provveduto.

Rispetto poi alle osservazioni dell'onorevole Senatore Martinengo intorno alle sovraimposte comunali e provinciali che secondo una idea lanciata nella Camera dei Deputati dal Ministro delle Finanze si vorrebbero incamerare, ossia far diventare parti integranti del contingente fondiario governativo, mi sia permesso rispondergli, che una idea di questa gravità non può ritenersi matura soltanto perchè è enunciata; e certamente il Ministro delle Finanze nel proporla la pratica adozione studierebbe tutti quei temperamenti, che valessero a conciliarla coi bisogni dei comuni e delle provincie, e colle condizioni della proprietà fondiaria.

Ho già abusato della indulgenza del Senato, quindi concluderò dicendo che siamo alla metà del 67; discutiamo per sapere che cosa dobbiamo domandare ai

contribuenti pel secondo semestre, cioè dal 1 luglio 1866; perciò in nome del Governo non posso che fare vivissimi voti perchè l'adozione di questo progetto di legge non soffra ulteriori ritardi.

Presidente. Ha la parola il Signor Senatore Farina per un fatto personale: lo prego ad attenersi al semplice fatto personale.

Senatore Farina. Ho domandato la parola per un fatto personale perchè essendo stato detto che io non aveva combattuto la legge di perequazione delle imposte nel Senato, faccio appello a tutti quelli che ne facevano parte se non mi sono affaticato per più di una intiera seduta a combatterla.

L'onorevole preopinante ha voluto oppormi le conclusioni prese dopo che una parte della legge era già stata passata, ed allora dopo che questa parte di legge che imponeva le provincie piemontesi in una ragione assai grave era già stata adottata, ho detto, posto che la volete adottare rendete meno pesante l'aggravio ripartendo fra un maggior numero di anni il passaggio da una imposta minore ad una imposta maggiore.

Del resto, ho combattuta la legge perchè ne trovava ingiusti ed assurdi i principii dei criteri dai quali era dedotta.

La ho combattuta perchè trovavo ingiusti e malfatti e raccolti stranamente i dati sull'ammontare degli interessi ordinari delle singole provincie, citando specialmente le enormi contraddizioni esistenti fra i dati raccolti.

Ho mostrato come l'applicazione di quella legge nelle nostre provincie costituisse una vera sperequazione, perchè in alcune di esse si pagava già più di quello che non si pagava in Lombardia, mentre fra noi non esistendo nella legge il limite massimo dei 14 centesimi ai quali s'era formato in Lombardia, ne veniva un aggravio sconfinato.

L'ho combattuta dicendo che per le antiche provincie del Piemonte, il Governo non si addossava i pesi che si addossava in Lombardia. Ho deposto sul banco della Presidenza un certificato di un Consorzio di acque il quale, contro quanto l'onorevole Ministro mi diceva che pagava poco, per tale oggetto dimostrava che pagava in media circa 40 franchi all'anno per spese di arginature; e così ho detto, se voi volete perequare negli oneri, dovete anche perequare nei vantaggi ed assumere le arginature a carico dello Stato.

Queste sono le opposizioni che ho fatto, e quando nonostante le mie opposizioni, avendo parlato per una intiera giornata, la legge fu votata, allora, *faute de mieux*, mi sono limitato a chiedere che venisse diminuito l'onere che s'imponeva al paese ripartendolo cioè sopra un maggior numero di anni per non produrre un così rapido trapasso da una imposta minore ad una maggiore.

Egli è appunto per questo che quando consolandomi ieri che in qualche parte mi fosse stata data ragione, ho detto che mi era data ragione in parte *omeopatica*

(mi ricordo precisamente della frase). Sicchè veda il R. Commissario che le sue osservazioni a questo riguardo non avevano alcun fondamento.

Risponderò poche parole all'onorevole Scialoja.

Presidente. Ma.... permetta....

Senatore Farina. È anche per un fatto personale.... Quando ho detto che desiderava all'Italia gran copia di uomini *pratici*, non ho creduto mai di far l'elogio del Regno degli Animali Parlanti del Casti. Non è ignoto ad alcuno il quale abbia fatto qualunque genere di studii, che, compiuti questi, alcuni studiosi si dedicano esclusivamente al culto della scienza, come scienza astratta; e alcuni invece accoppiano la scienza alla pratica degli affari, ed hanno un contatto giornaliero con gli affari medesimi. Ora, se io credo che per far progredire la scienza sia sommamente opportuna l'opera degli scienziati, io credo altresì che per la pratica giornaliera degli affari sia molto più opportuna l'opera degli uomini che congiungono la pratica alla scienza, come appunto è l'onorevole preopinante, il quale a quest'ora accoppia l'una all'altra qualità. Ma non ho mai detto che gli *asini* debbano andare al potere. Se lord Palmerston parlava anche molto bene il greco, non è dalla scienza della lingua greca che abbia attinto il talento di ben reggere l'Inghilterra. Del resto, se la teoria dell'onorevole Scialoja valesse, noi avremmo subito il mezzo di toglierci d'imbarazzo, scegliere, cioè, un professore di greco affinchè aggiusti le nostre finanze!...

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Essendo la prima volta che ho l'onore di parlare davanti al Senato, ho a cuore che questo illustre Consesso non dubiti, che io avventuri delle proposizioni di cui non sia abbastanza certo.

Prego l'onor. Senatore Farina a guardare negli atti del Senato; e troverà che il suo discorso al quale io alludeva, fu da lui fatto nella discussione generale alloraquando cioè non vi era ancora alcun articolo votato. La prego ancora a rammentarsi che quando egli ebbe detto « a fronte di questo risultato (sono « sue parole) io credo che sarei fondato a conchiudere per il rigetto della legge » e l'onorevole Minghetti allora Presidente del Consiglio lo interrompeva con questa esclamazione: « Diavolo! Come potrebbe « fare altrimenti! »; l'onorevole Senatore Farina rispondeva: « Eppure, anche con meraviglia del signor « Ministro delle finanze, non conchiuderò in questo « modo. »

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

Commissario Regio. La conclusione poi del suo discorso fu la seguente: « Io quindi farò buon viso ad « un emendamento che si proporrà dalla minoranza della « Commissione il quale tende ad attenuare questo « rapido, questo improvvido, questo rovinoso immedito trapasso da un contingente piuttosto tenue ad

« uno veramente insopportabile d'imposta. E con questo
« darò fino al mio dire. »

Messa innanzi al Senato questa breve parte del rendiconto della tornata del 14 giugno 1864, spero si vorrà ritenere che esatta sia stata la mia allusione al dissenso dell'onorevole Senatore Farina.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola per un fatto personale.

Senatore Farina. L'onorevole preopinante mi ha perfettamente giustificato leggendo il mio discorso. Adesso io non ricordavo più l'andamento preciso della discussione, so che il mio discorso portava alla conclusione del rigetto, ma vedendo che probabilmente ciò non si sarebbe ottenuto stante la votazione già eseguita nella Commissione della quale aveva l'onore di fare parte, ho detto farò buon viso ad un'emendamento assai circoscritto; non ho detto che rinunciassi alla mia opinione sul merito, ma volendo più che potevo attenuarne il male, ho detto che appoggiavo un'emendamento concertato colla Commissione. Del resto, ho in tutto il mio discorso combattuta la legge perchè la credevo ingiusta dal principio alla fine; e se poi non ho concluso che fosse rigettata è perchè disperava di conseguire l'intento, e quindi ho detto che avrei fatto buon viso all'emendamento che siccome era stato appoggiato dalla Commissione, così aveva qualche speranza che si approvasse.

Il preopinante quindi ha corretto l'errore mio di memoria, ma non ha rettificato l'errore suo di criterio.

Presidente. Domando se la chiusura è appoggiata, riservando ben inteso sempre la parola al Relatore.

(Appoggiata).

Presidente. Essendo appoggiata la chiusura, la metto ai voti. Chi approva, sorga.

(Approvata.)

La parola è al signor Relatore.

Senatore Pallieri, Relatore. Signori Senatori, gli onorevoli preopinanti, che con così robusta eloquenza e rara dottrina hanno discusso in questa discussione generale, si sono valse del diritto che incontrastabilmente loro compete di trattare qualsiasi delle questioni relative alle imposte di cui ci occupiamo. Le profonde loro osservazioni hanno aperta luminosamente la via a quelle deliberazioni che prenderà il Senato sul nostro sistema tributario, delle quali la Commissione fece espressa riserva. Essa però, nell'esame del progetto di legge, rigorosamente si restrinse, e debbe per conseguenza qui rigorosamente restringersi chi ha l'onore di parlare in suo nome, a ciò che sta scritto negli articoli, solo guardando all'immediata loro applicazione nelle presenti circostanze. Voi sapete, o Signori, quanta necessità abbia il pubblico erario di essere rifornito di fondi. Voi sapete d'altra parte che nulla si è ancor riscosso per imposte di ricchezza mobile rispetto al tempo decorso dal 1° gennaio 1866, e che rispetto al tempo decorso posteriormente al 30 giugno sono appena iniziate le operazioni necessarie all'accertamento

dei redditi ed alla formazione dei ruoli, operazioni già troppe volte prorogate e che si debbono infine mandare ad esecuzione. Voi sapete che dal 1° luglio i proprietari di stabili non hanno più pagato l'addizionale in favore dello Stato alla quale andavano prima soggetti. In questa condizione di cose, credette la Commissione dovere con tutta sollecitudine adempiere il suo compito, posta da banda ogni questione di principio. Essa ha fiducia di avere in tal modo giustamente interpretato i sentimenti di questo Consesso, tanto più dopo aver oggi udito onorevoli Senatori che tanto vivamente impugnato avevano nel 1864 l'imposta sulla ricchezza mobile, e che ritengono avverate le loro previsioni, non solo non concludere pel rigetto, nè tampoco per mutamenti, ma, stante l'attuale dissesto delle finanze, per l'integrale ammissione dello schema di legge.

Mi farò pertanto, o Signori, senz'altro a riferire intorno alle petizioni che, in numero di quattro, vi furono presentate relativamente all'attuale progetto di legge, e che furono quindi trasmesse alla Commissione.

La prima è del barone Luigi De Marinis, di Cava dei Tirreni (Sulerno), il quale chiese primieramente che venga abrogato l'art. 6. del Decreto legislativo 28 giugno 1866, portante obbligo alle provincie, ai comuni ed in generale agli enti morali, di dichiarare gli assegni da essi pagati, e di soddisfare la relativa tassa; in secondo luogo che si estenda agli impiegati delle opere pie l'esenzione dalle sovrimposte comunale e provinciale.

Questa stessa seconda domanda rassegnano al Senato sette Commissari, Conservatori o Direttori di più Istituti in Firenze.

Le altre due petizioni riguardano i beni non censiti nel compartimento Modenese, dei quali parlarono ieri l'onorevole Senatore Chiesi ed il signor Commissario Regio.

Le Giunte municipali di Finale, di S. Felice, di Camposanto, di Medolla, di Cavezzo e di Mirandola, fanno istanza « per l'immediato disgravio dei beni « censiti della quota di contingente fondiario che deve « percuotere i non censiti, e perchè in pari tempo sia « disposto per la rifusione del già pagato a carico dei « beni stessi, una volta che ne sia stato fatto il censimento, e ciò pel triennio 1864-65-66. »

Finalmente la Deputazione provinciale di Reggio nell'Emilia chiede che prima di sanzionare la nuova imposta dei due decimi in luogo dell'abolito 4 per 100 sulla entrata, siano almeno emendati gli errori materiali di fatto incorsi nella compilazione dei calcoli che servirono di base a stabilire il contingente assegnato al compartimento Modenese nella perequazione dell'imposta fondiaria. Chiede che riscontrati gli errori sia rintegrato il danno. Chiede siano in ogni modo censiti i terreni non per anche censiti e disgravato il contingente stesso con effetto al 1. gennaio 1866. Chiede da ultimo sia rinnovata la legge di perequazione a senso dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1864

e dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta 5 giugno 1866.

Da quanto fu esposto nella relazione e da quanto ho avuto l'onore di dire poc'anzi ben vede il Senato come queste petizioni non possano indurre la Commissione in avviso diverso da quello che ha già espresso. Siccome però in esse petizioni, tutte quattro molto accuratamente scritte, sono adottati fatti e svolte idee che meriteranno di esser presi ad esame quando si deverrà alla revisione generale delle leggi onde trovansi regolate le imposte di cui si tratta, così la Commissione ne propone il deposito negli archivi; ben inteso che non si passerà alla votazione su questa proposta, se non dopo che il Senato avrà fatte sul progetto di legge quelle deliberazioni che nell'alta sua saviezza avrà stimate più opportune.

Presidente. La discussione generale essendo chiusa, poichè l'ora non è troppo tarda e sarebbe urgente di votare questa legge entro domani, si potrà passare fin d'ora alla discussione degli articoli.

« Art. 1. L'imposta prediale dei fondi rustici verrà riscossa sulla base del relativo contingente stabilito dalla legge 14 luglio 1864, N. 1831, per l'anno 1866 nei compartimenti catastali del Piemonte e Liguria, ex-ducatato di Modena, Toscana, Sicilia e Isola di Sardegna; e sulla base del contingente relativo stabilito per l'anno 1867 per i compartimenti catastali della Lombardia, di Parma e Piacenza, delle Provincie ex-Pontificie e delle Provincie Napoletane, come appare dalla unita tabella A, restando ferme nel resto le disposizioni della detta legge 14 luglio.

« L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, N. 2136, e l'aliquota sarà quella fissata dalla legge 11 maggio successivo, N. 2276 ».

Presidente. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

(Approvato).

« Art. 2. Il contingente complessivo per le Provincie Venete e per quelle di Mantova rimane stabilito in lire 12,248,300.

(Approvato).

« Art. 3. Nei compartimenti in cui si trovano beni non censiti, fermi restando i contingenti fissati nell'articolo 1, saranno compiute colle norme stabilite dal Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023, le operazioni per l'accertamento della rendita netta dei beni non censiti.

« La rendita di questi beni sarà pel 1867 tassata coll'aliquota del dodici e mezzo per cento: il prodotto della quale andrà in disgravio dei beni già censiti nel rispettivo compartimento, in favore dei quali saranno operati i necessari compensi ».

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Bramerei uno schiarimento dallo onorevole Regio Commissario.

Io tengo per fermo, che le dichiarazioni per operare l'accertamento della rendita netta a cui si allude in quest'articolo sia chiesta solamente ai proprietari dei beni non censiti, perchè non posso supporre, che si voglia chiedere questa dichiarazione ai proprietari dei beni censiti.

Ad ogni modo, a togliere ogni dubbio, pregherei il signor Commissario Regio a volerlo dichiarare esplicitamente.

Commissario Regio. La proposta non riguarda altro, che i beni non censiti: quindi non si può estendere l'operazione ai beni censiti.

Senatore Chiesi. Mi dichiaro soddisfatto di questa spiegazione, e poichè ho la parola pregherei il signor Regio Commissario a dirmi se sotto la parola *beni* di cui si parla in quest'art. 3 si comprendono tanto i beni rustici, quanto i fabbricati.

Commissario Regio. Si usò la parola *beni* appunto perchè più comprensiva ad includere tanto i predii quanto i fabbricati.

Senatore Chiesi. Mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Allora senza rileggere l'articolo lo metto ai voti.

(Approvato)

« Art. 4. Le rendite sui fabbricati, ommessi o sfuggiti nelle operazioni generali d'accertamento, dovranno essere accertate e inserite nelle tabelle già formate secondo la legge 26 gennaio 1865.

« Le rettificazioni della rendita dei fabbricati, colle quali si tolgono le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nella compilazione delle tabelle, o con cui vi si inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione, avranno il loro effetto tanto per l'imposta dell'anno 1866 quanto per quella del 1867: i compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente.

(Approvato)

« Art. 5. La tassa straordinaria del 4 per 0/0 sulla entrata fondiaria, approvata col Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023, è abolita.

« Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

« Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali.

(Approvato)

« Art. 6. Le disposizioni degli articoli precedenti avranno effetto dal 1 luglio 1866 a tutto l'anno corrente 1867.

« Quanto alle Provincie Venete ed a quella di Mantova saranno applicate pel solo anno 1867.

(Approvato)

« Art. 7. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal R. Decreto 28 giugno 1866, N. 3023.

« Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e

del citato Regio Decreto in tutto ciò che non è diversamente disposto dalla presente legge. »

Richiamo l'attenzione dei signori Senatori sui due comma che seguono in quest'articolo i quali devono essere portati in fine dell'art. 9, e perciò ne tralascio qui la lettura.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Io voglio richiamare l'attenzione del Senato sopra un fatto ed è questo: i regi impiegati hanno pagato l'imposta per la ricchezza mobile pel 1866 per intero, e sarebbero ora chiamati a pagare l'imposta del 1. semestre di quell'anno, e quindi verrebbero ad anticipare nel 1. semestre l'imposta del 1867 e in seguito avrebbero anticipato tutto il 1867 alla fine dell'anno corrente. Mi pare che questo trattamento non sia uguale a quello che si fa a tutti gli altri cittadini, i quali sono in ritardo di un semestre ed anzi quasi di due semestri.

Se non fosse inopportuna la mia domanda vorrei proporre un emendamento; ma mi suonano all'orecchio le parole dell'onorevolissimo signor Presidente, colle quali ha detto che questa legge dovrebbe essere votata per domani e...

Presidente. Non dico che debba essere votata per domani; ho solo proposto che si faccia in maniera che possa essere votata per domani giacchè l'ultimo termine per presentare le schede è il giorno 31 maggio ossia oggi a otto. Ma è ben inteso che è libero, liberissimo il Senato di proporre tutti quegli emendamenti che crederà a proposito e rimandare, occorrendo, la legge alla Camera dei Deputati.

Senatore **Martinengo.** Io ho usato appunto la parola *dovrebbe* essere e non quella *dovrà*; ma veggio che è egualmente una pressione che si fa al Senato (e non è certo la prima volta) di fissare un termine fatale pel suo voto.

Io dunque mi limito a domandare all'onorevole signor Commissario Regio se può darmi qualche schiarimento, e trovare egli un temperamento che possa far ragione alla mia proposta, senza scomporre i desideri suoi, che sono anche i miei: che possa cioè questa legge andare in esecuzione al termine già fissato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Se ho ben compreso l'oggetto della domanda dell'onorevole Senatore Martinengo, egli non ritiene che agli impiegati si faccia fare un doppio pagamento, ma solo che si faccia eseguire un pagamento anticipato.

Ora, questa circostanza che gli impiegati sono non già in anticipazione rispetto alla imposta che si riferisce a tempo trascorso, ma in anticipazione rispetto agli altri contribuenti, fu uno degli argomenti addotti nell'altro ramo del Parlamento per confortare le opinioni di coloro che credevano che questa categoria di contribuenti, come gravati di una tassa che in effetto rie-

sce più gravosa che non le imposte generali, dovesse andar esente dai centesimi addizionali comunali e provinciali. Questa esenzione poi è parsa sufficiente compenso per essi, dirimpetto agli altri contribuenti, che sono chiamati a soddisfare più tardi al pagamento della loro quota d'imposta.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Questo compenso però non conforterebbe troppo le tasche degli impiegati, i quali in ogni modo anche con sacrifici han dovuto anticipare nel 1866 la tassa che gli altri cittadini pagheranno nel 1867. Questa somma anticipata sta sempre a peso dell'impiegato governativo, la cui sorte certamente non è troppo florida.

Era questa la considerazione che mi aveva mosso a fare la mia proposta di un emendamento; ma se questo non si può accettare, giacchè non intendo infirmare il corso di questa legge che scadrebbe col mese presente, io la ritiro.

Senatore **Pallieri Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri.** Mi permetta l'onorevole Martinengo che io gli faccia osservare che rispetto agli impiegati si è precisamente osservato la disposizione della legge: essi nulla hanno anticipato, ma hanno pagato come e quanto dovevano pagare a termini dell'articolo 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866; sono invece gli altri contribuenti che trovansi in ritardo.

Inoltre gli impiegati, in riguardo al primo semestre 1866, sono come tutti gli altri contribuenti; la loro condizione eccezionale non incomincia che al 1. luglio dello stesso anno 1866, e questa condizione è poi, come ha già notato il signor Commissario Regio, eccezionale in due modi: 1. nell'andar sottoposti alla ritenuta; 2. nel godere dell'esenzione dalle sovrimposte comunali e provinciali.

Io dunque credo vi sia nulla a modificare in questo articolo, e confesso che non ho compreso quale deroga alle veglianti leggi vorrebbe recare l'onorevole Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Se l'onorevole Relatore mi ammette che gli altri contribuenti non hanno fatto quello che hanno fatto gli impiegati, egli mi confessa che non si trovano più questi in eguale condizione, poichè essi hanno anticipato, e gli altri cittadini no; ed è per questa ragione che io vorrei che per loro si ritardasse; ma, ripeto, non insisto nella mia proposta per non essere obbligati a rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Io veramente sento il bisogno di avere una qualche spiegazione per sapere quello che voto, ed ecco il perchè

L'art. 7 è così concepito:

« Art. 7. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023.

« Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e dal citato Regio Decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge. »

Ora, l'art. 4 del Regio Decreto 28 giugno 1866 è del tenore seguente:

« Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel secondo e terzo capoverso dell'art. 24 della legge sono superiori alle 250 lire imponibili, ma non alle 350, pagheranno il 4 per 100. »

Nell'art. 24 della legge 14 luglio 1864, si trova stabilito che i redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi) e quelli nei quali non concorre né l'opera dell'uomo né il capitale (vitalizi e pensioni) vengono valutati e censiti riducendoli a 5/8.

L'articolo 6 poi del Regio Decreto 28 giugno 1866, è del tenore seguente: « Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti, e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anco a questi ultimi redditi rivalendosi sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta. »

(Veramente questo è un poco strano mentre i redditi passano per crediti) — Ma andiamo avanti.

Se noi consideriamo le disposizioni dell'art. 4, vediamo, che quelli che non hanno che un solo reddito di L. 250, sono assolutamente esenti dall'imposta e che quelli che ne hanno uno che non superi le L. 350 pagano il 4 per cento.

Ma siccome nell'articolo 6 si dice che le provincie ed i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni, assegni che pagano, e si rivarranno sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta, è nato in alcuni il dubbio se anco quelli che non hanno che le lire 250 di reddito netto e quelli che ne hanno solo 350 debbano essere, gli uni to ti dall'esenzione che accorda la legge, e gli altri essere assoggettati a tutte le imposte invece di sopportarne solamente una metà.

Per me, dico il vero, la questione non mi par dubbia, perchè assolutamente una volta che quelli che pagano sole 250 lire sono esenti, non vedo come si possa dire che perchè ricevono queste 250 lire da un comune o da una provincia, debbano pagare. Secondo il mio parere, questo è un andar contro il principio della legge; tuttavia non pare che la cosa sia dal Ministro intesa in questo modo, perchè tengo in tasca una risposta dal Ministro stesso colla quale

furono date istruzioni in senso perfettamente contrario ad una Commissione consorziale che domandava istruzioni in proposito.

Se il Senato me lo concede, darei lettura di questo dispaccio che mi è stato trasmesso da un nostro onorevole collega che fu già ministro, e che è del tenore seguente, e risponde in questo modo all'interpellanza mossa.

Direzione, Tasse e Demanio di Novara — Novara 18 febbraio 1867.

Il Ministro delle Finanze con telegramma ieri pervenuto, così risponde all'interpellanza di codesta Commissione.

Partecipi Commissione Consorziale Vespolate in risposta sua nota 10 corrente che Comuni, Provincie, Corpi morali debbono fare dichiarazione, pagare tassa per reddito complessivo, stipendi, assegni che pagano, non esclusi quelli inferiori a L. 250, o tra 150 e 350.

Per graduazione tasse del 4 o 8 per cento deve essere fatto il cumulo stipendii, assegni, con redditi proprii del Corpo morale, quindi è a ritenersi costante tassa 8 Corpo morale che ha diritto rivalersi tassa pagata per stipendii superiori od inferiori a L. 250 giusta art. 52 Regolamento.

Pel Ministro
Firmato G. FINALI.

Tanto a conveniente norma della Commissione medesima, ed in evasione alla superiore incumbenza.

Alla Commissione Consorziale di Vespolate.

Pel Direttore
Il primo Segretario GIORGELLI.

Evidentemente se si dovesse stare a questa interpretazione, ne verrebbe l'assurdo che quelli che sono stati esentati dal pagamento per espressa disposizione della legge, sarebbero poi colpiti indirettamente; però non solo colpiti ma maggiormente aggravati, perchè anche quelli che non hanno che 250 lire da un comune dovrebbero pagare 8 per cento imperocchè in complesso il comune ha un reddito molto maggiore; dunque ne verrebbe un'applicazione che non comprendo affatto. Tuttavia, davanti a questo dispaccio io pregherei il signor Relatore, o quando non fosse edotto di questo dispaccio, pregherei il signor Commissario a volerli dare qualche spiegazione, perchè altrimenti la disposizione che votiamo avrebbe questo inconveniente che o assoggetterebbe alle contribuzioni quelli che la legge assolutamente vuole escludere; o sarebbe un mezzo indiretto per imporre i comuni i quali non si potrebbero rivalere contro i loro stipendiati giacchè gli stipendiati direbbero: signor comune, voi avete tutti i torti; io sono esente per legge, non voglio pagare quello che la legge mi esentò di pagare.

Per conseguenza, se è un'imposta indiretta che si vuol mettere ai comuni si dica francamente, ed io mi riservo di votare contro la legge, o invece non è che

un'erronea interpretazione e allora l'onorevole Commissario abbia la compiacenza di procurare che questo inconveniente da me segnalato non avvenga.

Senatore Pallieri Relatore. La questione sollevata dall'onorevole preopinante avrà ancora molto più importanza ove sia adottato il presente disegno di legge, che non ne avesse a fronte del Decreto legislativo 28 giugno 1866: imperocchè l'art. 9 di quello è destinato a surrogare l'art. 4 di questo, ed è manifesto che le lire 400 imponibili prendendo il luogo delle 250 imponibili, assai maggiore sarà il numero di coloro che si troveranno nella condizione alla quale giustamente s'interessa l'onorevole Senatore Farina.

Io e gli onorevoli componenti della Commissione che presentemente seggono su questi stalli, con lui pienamente concorriamo. Egli è evidente che l'obbligo imposto dall'art. 6 del precitato decreto ai Comuni ed in generale agli enti morali non riguarda che l'anticipazione del pagamento della tassa, mentre il contribuente è il loro creditore; e però non si comprende come si potrebbe far luogo alla ritenuta di ciò che non è dovuto.

Sono persuaso che non andrà in diversa sentenza il signor Commissario Regio.

Senatore Farina. Pregherei il Commissario Regio a manifestare la sua opinione.

Commissario Regio. Sarebbe opportuno per norma dell'amministrazione il conoscere la data, la data sola del dispaccio, del quale ha dato lettura l'onorevole Senatore Farina: e dirò la ragione di questa domanda.

Si fu per qualche tempo incerti nella amministrazione, intorno al modo di eseguire l'articolo 6 della legge; ma dopo maturo esame, e sentito anche il Consiglio di Stato si venne nella sentenza dal Senatore Farina lucidamente esposta, alla quale ha giustamente aderito l'onorevole Relatore, il Senatore Pallieri.

Aggiungerò che nell'altro ramo del Parlamento del giorno in cui fu discusso l'articolo 14 del progetto di legge, che ora non è più, uno degli argomenti addotti da chi aveva l'onore di rappresentare anche colà il Ministro delle Finanze, per dimostrare che gli impiegati e i pensionati dei Comuni e delle provincie non erano fondati come gli impiegati governativi a chiedere l'esenzione dall'imposta, fu questo: cioè che sugli impiegati governativi in forza dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1866 l'imposta cadeva inesorabilmente e matematicamente, senza tener conto della differenza

dell'ammontare degli stipendi; mentre all'opposto secondo l'articolo 6, l'imposta che cadeva sugli stipendi degli impiegati comunali e provinciali teneva conto dell'ammontare di questi stipendii, e se erano inferiori a lire 200 andavano esenti, se stavano fra 250 e 350 erano colpiti della metà dell'imposta.

E questo poi risulta anche evidentemente dal confronto dell'art. 5 e 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866. Per gli stipendi e le pensioni degli impiegati dello Stato non si può tener conto del diverso ammontare di reddito, perchè gli stipendi e le pensioni dello Stato non sono comprese nelle operazioni di accertamento; mentre che secondo l'art. 6 i comuni e le provincie debbono dichiarare i redditi dei loro impiegati, che sono perciò compresi nell'accertamento. Ma tuttavia prometto in nome del Governo che se fu data, e non fu revocata qualche disposizione dissenziente da questa regola, il Governo si affretterà a rettificarla.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. La ringrazio di queste dichiarazioni e le dirò che il telegramma è del 18 febbraio 1867 dato al Prefetto di Novara, e comunicato alla Commissione di Vespolate. Pregherei il signor Commissario di far pervenire notizia che si deve tenere un sistema diverso.

Senatore Pallieri, Relatore. Il resoconto d'oggi informerà di quello che si è detto.

Presidente. Rileggo l'articolo che deve essere messo ai voti:

« Art. 7. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal Regio Decreto 28 giugno 1866, N. 3023.

Saranno osservate per l'applicazione della stessa le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, N. 1830, e dal citato Regio Decreto, in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge.

(Approvato).

Essendo l'ora tarda la seduta è sciolta,

Domani sono convocati i signori Senatori al tocco negli Uffici per la loro costituzione e per l'esame della legge presentata quest'oggi.

Alle 2 si terrà seduta pubblica. Oltre di questa discussione, all'ordine del giorno vi sarà la legge per convalidazione del Regio Decreto di annessione al Regno d'Italia delle provincie Venete e di Mantova.

(L'adunanza è sciolta alle 5 3/4).